

PROVINCIALE

Ente

D'Errico

2727

MATERA

BIBLIOTECA

UNIVERSITÄT

DELLA

ECONOMIA POLITICA

DEL MEDIO EVO

82210

DELLA
ECONOMIA POLITICA
DEL MEDIO EVO

DEL CAVALIERE
LUIGI CIBRARIO

VOLUME I

—
SECONDA EDIZIONE
EMENDATA ED ACCRESCIUTA
—



TORINO MDCCCXLI
A SPESE D' ALESSANDRO FONTANA
TIPOGrafo EDITORE.

ALL'ALTO E POTENTE RE

CARLO ALBERTO

QUESTO LIBRO
CHE ALL' OMBRA DEL TUO GRAN NOME
GIÀ TROVO LIETE ACCOGLIENZE
ORA PER NUOVI STUDI
MENO IMPERFETTO
UN' ALTRA VOLTA AL TUO PIÈ DEONGO
ALLA TUA GRAZIOSA MAESTA
CONSACRO.



PREFAZIONE



Per formarsi una chiara idea della utilità, anzi della necessità della storia, la successione de' tempi dal principio sino alla fine del mondo dee considerarsi come un solo fatto, e la successione degli uomini come un solo individuo destinato a compierlo in quel modo che la Divina Provvidenza ha stabilito. Non vi sono infatti nell'ordine naturale de' tempi nè intervalli che disgiungano, nè segni che separino un anno dall'altro, un secolo dall'altro, come non vi sono fra gli uomini intervalli nè segni che disgiungano tutta una generazione d'uomini da un'altra generazione; ma e i tempi e gli uomini con rapida ed incessante vicenda si succedono continuamente, e l'uno termina quel che l'altro ha lasciato imperfetto; quegli ripiglia ciò che il suo predecessore

credeva perfetto e non l'era; questi continua un' opera cominciata da più generazioni e che più generazioni future non potranno ancor compiere; e tutti servono chi più chi meno, la maggior parte senza saperlo, molti senza volerlo, al compimento di quel gran fatto che Dio ha voluto, e che s'epiloga con una sola parola: *mondo*.

Non può adunque essere indifferente a nessuno, e molto meno ai rettori dei popoli la notizia di ciò che hanno operato i nostri predecessori, ciascuno entro al giro di quel lembo di secolo che Dio gli ha concesso, usando il suo libero arbitrio o per seguitar le leggi del sistema providenziale, il *fatum* degli antichi, o per tentar di sottrarsi alla loro azione.

Se ciò è vero della storia, molto più lo sarà di quello specchio generale dello stato delle nazioni che chiamasi Economia Politica.

L'Economia Politica d'un paese, presa nella sua più larga e più vera significazione, è quell'ultimo risultamento che la forza delle cose necessita; che dipende bensì in molta parte dalle istituzioni politiche, morali, economiche; ma che, per l'imperfezione di queste istituzioni medesime, sovente non è conforme, sovente è anzi diametralmente contrario alla volontà ed alle combinazioni degli uomini. L'Economia Politica è perciò la parte più nobile e più importante della storia civile, poichè

compendia, per così dire, l'esperienza de' governi e dei popoli; ci mostra dove gli uni e gli altri volessero andare, e dove per la mala scelta de' mezzi sieno andati; e raccoglie come in un gran quadro quelle notizie che s'attengono all'intima condizione del corpo sociale, neglette per lo più dagli storici, senza le quali non si ha la misura del bene o del mal essere delle nazioni, non si conosce d'esse quasi altro che i fenomeni della vita esteriore.

L'Economia Politica è insomma una storia comparativa delle cause e degli effetti dello stato politico, morale ed economico delle nazioni.

Sebbene non pochi autori chiari per ingegno e per dottrina abbiano pigliato ad illustrare qualche parte dell'Economia Politica del Medio Evo, niuno però ch'io sappia ebbe l'animo a trattarne sotto un punto di vista generale. E per verità ogni lavoro che si volesse fare in tal genere incontrava gravissimi ostacoli, de' quali il più grave era di non poter conoscere con sicurezza il vero valore delle monete, il prezzo delle cose ed in particolare quello de' grani, senza cui è impossibile di potersi formare un giusto concetto della condizione economica d'un paese.

I tentativi fatti da molti per ridurre le antiche monete in moneta corrente, pigliando per norma la quantità di metallo che ciascuna moneta contiene, e tenendo una ragione fallacissima dalla

varia proporzione dell'oro e dell'argento, tornarono infruttuosi. Per sapere che cosa valeva in moneta corrente una moneta antica, il problema da risolvere era di conoscere « quale quantità di metallo contenesse, quale quantità di grano o di pane si sarebbe comprata con quella, e quale quantità di ugual metallo si richiederebbe ai di nostri per comprare altrettanto pane o altrettanto grano »: è chiaro che la moneta antica è rappresentata da questa quantità di metallo. Ma questa verità nota a Galiani ed a Smith, ripetuta dopo di lui da tutti gli economisti inglesi, e in Francia da Garnier, da Say, da Guérard e da tant'altri, in Alemagna da Anton e da Fischer, non era punto agevole a porre in pratica. Anzi l'infinita varietà delle monete, e il bizzarro e saltuario loro variare di lega, di peso e di valore, l'infinita quantità delle misure e le loro variazioni rendeano sopramodo difficile la risoluzione di siffatto problema. Io l'ho tentata, e nel capo VII del lib. III si vedrà come io credo di averla vinta; pervenendo, non ad una matematica esattezza, impossibile ad ottenersi, ma ad una approssimazione tale che basta a render ragione compiuta de' fatti economici di que' tempi remoti: e il vincerla fu in gran parte opera d'ostinata pazienza, in parte beneficio di fortuna. Ogni persona intendente di questi studi comprenderà come fosse assolutamente impossibile d'estendere tali ricerche al giro di molti secoli.

Il ragguaglio delle monete da me formato abbraccia uno spazio di 154 anni (1257-1411).

Le tavole del prezzo de' grani comprendono 109 anni (1289-1397).

Le tavole dei prezzi di vari prodotti naturali e artificiali, della mano d'opera, delle paghe de'soldati, delle provvigioni de'vari impieghi, de'terreni, delle pigioni ecc., abbracciano all'incirca 150 anni.

Ma col metodo da me seguitato non sarà difficile ai dotti d'altre nazioni d'attingere dai documenti de' loro archivi maggior quantità di notizie; ma intanto diventerà più fruttuosa la lettura degli autori antichi, e non farà più maraviglia il trovare che con poche centinaia di lire si fabbricasse un ponte, e che con poche migliaia di lire s'allesstisse un'armata, o si governasse una guerra.

Gli uomini, che tengon dietro al grande continuo progresso degli studi storici, scorgeranno che questa mia opera è, nella massima parte, formata sui documenti, e che abbonda di notizie non prima divulgate. Il che io rammento, non per darmene vanto, perchè in fatto di storia è un povero libro quello che nulla aggiunge alla somma delle cognizioni presenti, ma perchè in grazia di quello che c'è, mi si usi cortesia nel compatirmi di quel molto che manca.

E qui ragion vuole che io ricordi nuovamente non essere questo libro una storia, ma sibbene uno

specchio della condizione della società in vari tempi; questa condizione in alcuni tempi si può ritrarre, in altri men copiosi di sussidi storici non si può che adombrare. Io non ho debito che d'accennare gli ultimi risultamenti delle cose, tirare alcune linee principali, che mostrino la fisionomia di quelle età; e però niuno mi potrà ragionevolmente far carico d'aver ommesso di notare questa o quell'altra particolarità; d'aver negletto qualche punto di storia; poichè in un'opera di questa natura non si dice tutto quello che è vero, ma quello che più universalmente è vero. Per certo se in quei tempi, ove nei costumi e nelle istituzioni dei popoli vi era similitudine pucchè uniformità, io avessi dovuto tener dietro a tutte le eccezioni, ciascun capo del mio libro si sarebbe esteso in più grossi volumi; e ciò mi sarebbe stato per avventura più facile, ma allora avrei fallito al titolo dell'opera ed al mio disegno.

Queste cose io scriveva proemizzando in sul pubblicare la prima edizione dell'Economia Politica del Medio Evo, con quella sospensione d'animo con cui un uomo, consapevole della gravità del peso a cui sottentra e della fiacchezza delle proprie forze, suole esporsi alla temuta autorità della pubblica opinione. Ma il pubblico mi tenne conto dell'opportuna intenzione ch'io m'ebbi di riempire il vuoto che esisteva in tal ramo delle scienze morali nella let-

teratura Europea. Giudicò che meglio era aver poco che nulla; che ai lodevoli cominciamenti non mancassero gli egregi continuatori e perfezionatori, e fu sì benigno inverso di me, che il successo vinse ogni più ardita mia aspettazione.

Per mia maggior ventura non mi mancarono le oneste censure ch'io aveva desiderosamente invocate. Un dotto Inglese in un lungo articolo pubblicato nella Rivista Inglese ed Europea m'avvertì di alcuni errori in cui io era trascorso. Il medesimo ufficio mi rendettero reputati giornali di Germania, di Francia e d'Italia; ed a tutti io ne riferisco qui le debite grazie.

Non a tutte per altro le osservazioni critiche che mi sono state opposte io ho creduto di dover acquetarmi. Una fra le altre concerne il titolo d'*Economia Politica* che gli Inglesi ed i Francesi hanno adattato unicamente a significare la teoria della produzione e della distribuzione delle ricchezze. Io ho adoperato questo vocabolo nell'antica significazione greca, da cui la scuola italiana non si è mai dipartita interamente, e posso invocare a mio favore anche l'opinione d'un filosofo francese il signor Buchez, il quale dopo d'aver esposto la teoria generale dello stato sociale soggiunge: *Cette théorie générale doit porter le nom d'Économie Politique. L'Économie Politique comprend tout cela, et l'a toujours compris depuis le commencement des sociétés. C'est depuis peu*

d'années seulement qu'on s'est servi de son nom pour désigner uniquement la théorie spéciale de la production et de la distribution des richesses industrielles (1).

Il sig. dott. Buss, professore di scienze politiche nell'università di Friburgo (Baden), il quale mi ha fatto l'onore di voltare questo mio libro in tedesco, e d'inserirne un compendio in fine della traduzione della storia dell'Economia Politica del sig. Blanqui, mi appone di star troppo incatenato ai fatti, e di non porre sufficientemente in evidenza la filosofia della storia; egli avrebbe desiderato che il mio libro fosse la dimostrazione di quanto ho detto in principio « che la successione de' tempi dovea considerarsi come un solo fatto, e la successione degli uomini come un solo individuo destinato a compierlo in quel modo che la Divina Provvidenza ha stabilito ».

A questa osservazione ho molte cose da rispondere. In prima ch'io non ebbi in animo di fare una serie di formole storiche, nè una filosofia della storia, ma sibbene il ritratto dell'*organismo* sociale in un'epoca determinata. Il mio lavoro non poteva dunque essere una deduzione logica di ciò che doveva accadere, presupposti certi principii, ma dovea comporsi d'un critico ordinamento e paragone dei fatti.

(1) Introduction à la science de l'histoire.

Nè sono da riprendere d'aver abbondato nelle particolarità, perchè in queste sta il moto e la vita, sta per così dire il suggello de' tempi. Nasce spontanea dalla storia comparativa dei fatti la vera filosofia della storia, quella che dichiara i fatti noti, non quella che li supplisce; la quale è utile come esercizio logico quando s'applica a tempi che non hanno lume di storia; ma che falsa troppo spesso la nozione storica quando, applicandosi a' tempi conosciuti, invece d'adattarsi ai fatti, cerca d'adattar i fatti ad una teoria più o meno ingegnosa. Egli è questo un sostituire la logica umana, necessariamente imperfetta, perchè non sa il principio nè il fine delle cose, alla, se così lice chiamarla, logica divina, secondo la quale sono regolati i successi del mondo. Ed in fatti quante volte gli avvenimenti non ingannano ogni umana aspettazione! Eppure al cospetto di Dio gli avvenimenti son logici, e l'uomo stesso li ravvisa sovente per tali, dopochè sono consumati, perchè scopre investigando principii non prima avvertiti, combinazioni non curate, che doveano condurre a quel risultamento. Ciò premesso a dichiarazione della mia opinione in questa materia, soggiungerò che volendo, senza alterar l'indole di quest'opera, deferire all'avvertimento del chiaro professore Friborghese, ho in questa nuova edizione abbondato un po' più nella parte comparativa e nelle considerazioni generali.

Il dott. Buss ha similmente notato nella distribuzione delle varie parti del mio lavoro la mancanza di un metodo rigoroso. Nè intorno a ciò gli fo contrasto. Dico bensì, che l'Economia Politica del Medio Evo, essendo, a malgrado della gravità del titolo e dell'apparato d'erudizione che seco tragge, un libro popolare, io ho adottato non una divisione scientifica, ma quella che mi si porgeva più facile e naturale. Nella prima parte ho compreso l'origine e la forma delle istituzioni politiche. Nella seconda ciò che s'appartiene ai costumi, alle usanze, alla coltura dell'intelletto. Nella terza i risultamenti materiali di quanto s'era esposto nelle due prime parti. E se ho inserito nella terza parte gli ordini di pulizia, egli è perchè siffatti ordini sono necessariamente un risultamento dell'organizzazione sociale esposta nei due primi libri.

Per questa stessa ragione ho in questa nuova edizione trasportato nella III parte il capo che tratta della vita privata, ch'io aveva mal a proposito collocato nella seconda parte.

Non ignoro che siffatta divisione mi ha obbligato a ripetere talora in una parte cose già dette nell'altra; ma ho giudicato che tale inconveniente fosse compensato da molto maggiori vantaggi. Del rimanente ho cercato di far mio pro delle censure di cui sono stato favorito; e grato alle cortesi accoglienze usate a queste mie pagine, ho posto

vie maggior impegno nel crescerle ed emendarle il meglio che per me si poteva. Il primo libro è quasi interamente rifatto. Copiose sono anche negli altri due le correzioni e le giunte, e però confido che il pubblico, considerando che in opere di tal natura la prima edizione è poco più che un programma, vorrà a questa seconda usar cortesia, e saperne qualche grado all'autore, che gli è da gran tempo, e per più d'un beneficio riconoscente e devoto.



DELLA

ECONOMIA POLITICA DEL MEDIO EVO

—○○○○—

LIBRO I

CONDIZIONE POLITICA DEL MEDIO EVO

Chiamansi medio evo i tempi che corsero dalla caduta dell'impero romano fino allo stabilimento delle monarchie moderne, da Augustolo a Carlo v, dal secolo vi al xvi.

Il medio evo ha due periodi ben distinti.

Il primo, dal secolo vi all' xi, è periodo di tenebre, di barbarie, d' universal corruzione; quasi

senza lume di scienze, senza lenocinio di lettere, senza reggimento ordinato; tempo in cui un agglomeramento di barbari armati, primeggiati piuttostochè retti dai loro capi, tenne luogo di governo e di nazione. Lunga notte, per entro a cui traspare, come un bel sogno e come promessa ed in parte anche principio d'un più lieto avvenire, l'immagine colossale di Carlo Magno.

Il secondo periodo, dal secolo xi al xvi è tempo di rigenerazione: rigenerazione cominciata, non v'ha dubbio, assai prima, ma solo allora cresciuta a quel segno d'universale manifestazione da far credere che niuna mano di ferro avrebbe poter d'arrestarla. Cresciuta infatti rapidamente per le discordie tra il sacerdozio e l'impero, era al finir del secolo stesso condotta a quel termine, da cui più non s'indietreggia. I comuni erano riordinati, amplificati, assicurati. I popoli avevano una patria. E quando Federigo I eletto nel 1152 recò sul trono imperiale idee troppo vecchie, e volle regnar nel secolo xii colla sfrenatezza de' primi anni dell'xi, battuto dalla lega de' comuni di Lombardia, ei fe' ben tosto doloroso esperimento dell'error suo, e s'acconciò per lo meglio a dare con apposita concessione al fatto preesistente della libertà de' comuni quel fondamento legale, o

piuttosto quel colore di giusto titolo, del quale ancor difettavano. Egli è di questo tempo intermedio tra l'antica barbarie e la moderna civiltà, ch'io ho pigliato a ritrarre o, per dir meglio, a delineare la condizione. E sebbene nelle due prime parti, in cui si ragiona del politico e morale suo stato, le mie ricerche abbraccino spesso l'intero periodo de' tempi di mezzo, tuttavia nella terza, in cui più specialmente ragionasi della condizione economica, mi son tenuto nei secoli xiii e xiv, sia per amore di una maggior unità, sia perchè ne' tempi più antichi non avrei trovato quella sterminata quantità di notizie che all'indole del mio lavoro è richiesta; sia finalmente perchè quando si abbia uno specchio fedele dell'economia pubblica dei due secoli di cui parlo, s'avrà una ragione, con cui si potrà agevolmente misurare qual essa si fosse ne' tempi che precedettero, ed in quei che seguirono fino alle grandi riforme politiche e religiose del secolo xvi.



CAPO PRIMO

Conquiste de' Barbari. Istituzioni germaniche introdotte ne' regni da loro fondati. Beneficii o feudi. Elemento romano a' tempi dei Barbari.

L'origine di molti fatti appartenenti ai secoli di cui ragioniamo, è riposta in tempi assai più antichi, ai quali però convien risalire per sciogliere il nodo di non poche nè leggere quistioni, da cui dipende l'intendimento della materia che per noi si tratta. Non si può conoscer qual fosse il reggimento politico dei re, dei baroni e de' comuni dopo il mille, senza avere un'idea ben chiara del sistema feudale; nè di questo s'avrà intiera chiarezza, se non ci trasportiam col pensiero fino alle conquiste fatte sul romano impero in vari tempi dai Barbari, e se non consideriamo i mutamenti che tali conquiste indussero nel governo e nel diritto di proprietà.

Noi premetteremo pertanto intorno a quei tempi remoti ed oscuri alcune nozioni sommarie, le quali contengano il sunto di ciò che gli studi dei dotti e i nostri ci han fatto conoscere di più sicuro e di più probabile intorno a questioni

piene di tenebre ed irte di difficoltà che per difetto di documenti non saranno mai forse appien rischiarate. Queste nozioni noi le daremo brevemente e quasi trasvolando, siccome al disegno del nostro lavoro s'appartiene; perocchè l'addentrarsi in una sola delle principali controversie sollevate in questi ultimi tempi dagli scrittori, specialmente tedeschi, potrebbe esser opera di più volumi.

L'impero romano era fondato sul peggior de' governi, sul dispotismo militare. Quando le armi, che debbono obbedire alla sapienza governatrice, tengono il luogo del diritto, forza è che tutto in breve ruini; e che la stessa virtù militare vagantesfrenatamente fuor de' suoi limiti si corrompa e si perda. Quindi nasce contro agli esterni nemici, e sovente contro ai propri sudditi, il bisogno di braccia mercenarie e straniere; e gli stranieri a cui si confida la propria salvezza, sono sempre alleati pericolosi, sia rispetto alle voglie ambiziose a cui cedono facilmente, sia rispetto al disprezzo che sorge tra il popolo contro un governo che ha mano per mungere i sudditi e non per difenderli.

I Franchi, popoli germanici, i quali fin dal secolo III avean fatta irruzione su varie parti dell'impero romano, ed ottenuto dagli impera-

tori Probo e Massimiano terre da coltivare nelle Gallie, fecero, di varie genti che prima erano, una sola nazione, e fondarono il loro impero nelle Gallie in principio del secolo V. Verso il medesimo tempo, i Vandali, varcato il Reno, entrarono nelle Gallie, donde passarono nelle Spagne. Ma il loro soggiorno fu breve; perchè dopo dieci anni si trasferirono in Africa, e vi rimasero (419). I Visigoti o Goti occidentali dopo d'aver, sotto Alarico, presa e saccheggiata Roma, invasero eziandio le Gallie sotto al re Ataulfo nel 436, ed occuparono la provincia narbonese prima; pochi anni dopo il loro impero si stese per l'Aquitania fino all'Oceano. Tolosa ne fu lungo tempo la capitale. Ma dopo le vittorie di Childeberto re de' Franchi, e la morte di Amalarico, Theudis trasferì nel 532 la sede del suo impero al di là dei Pirenei, e cominciò la serie dei re goti di Spagna.

Intanto nel 456 i Borgognoni che, formati a colonia militare, erano stati sul principio del secolo incaricati dai Romani di custodire la destra sponda del Reno, furono dai senatori, cioè dai magistrati municipali della provincia Massima Sequanese, invitati ad occupar la provincia e a dividere il territorio coi naturali, sicuri com'erano d'aver signoria più giusta e

più temperata, ma soprattutto più forte. Il loro impero si stese allora tra la Somma, il Rodano, il Reno, le Vosge e le Alpi Pennine; ma più tardi si allargò nel Lionese, nel Viennese e nella Provenza ⁽¹⁾.

L'impero d'Occidente, che già da lungo tempo agonizzava, si spense fra le inette braccia d'Augustolo nel 476, e diè luogo al regno d'Italia fondato da Odoacre re degli Eruli, barbarissimi fra i barbari. Nel 495 Teodorico, re dei Goti orientali od Ostrogoti, educato alla corte di Costantinopoli, e però imbevuto di tutta la civiltà romana, e della maschia virtù de' Barbari che mancava ai Romani, fondò, sconfitto Odoacre, un nuovo regno, che abbracciava, oltre l'Italia, la Dalmazia, la Norica, le due Rezie, la Pannonia e la Provenza. Durò l'impero dei Goti fino al 555, nel qual anno l'eunuco Narsete, avendoli interamente sconfitti, riunì l'Italia all'impero d'Oriente. Ma sedici anni dopo, un nuovo diluvio di Barbari, i Longobardi, capitani dal re Alboino, scesero, lasciata la Pannonia, in Italia, e fermata la sedia del regno

(1) Sidon. Apollinaris apud Bouquet I, 785.—Marii episcopi chron. ibid. II, 13.—Fredegarii, excerpta ex chron. Euseb. lib. II, 462.—De Gîngins, Essai sur l'établissement des Burgunden dans la Gaule.—Fauriel, Hist. de la Gaule méridionale.

in Pavia, signoreggiarono queste contrade lo spazio di ducento e sei anni, finchè Desiderio, ultimo re longobardo, fu vinto e preso da Carlomagno in maggio del 774 ⁽¹⁾.

I Normanni, popoli della Scandinavia, chiamati anche Russi, si mostrarono nel secolo seguente non meno prodi guerrieri che arditi navigatori. Perocchè comparvero sulle coste di Francia nell'845, e da Nantes si recarono a Parigi, che assediarono, sebbene inutilmente, nell'845. Tuttavia non lasciarono più la Francia, occupando una vasta provincia che da loro si chiamò Normandia, che ora è compresa ne' dipartimenti della Senna inferiore, della Manica, del Calvados e dell'Eura. Due secoli dopo fecero la conquista della Sicilia sugli Arabi (1058), dell'Inghilterra sui Sassoni (1066). Altri Normanni comparvero nell'866 nel mar Nero con dugento vele; nel secolo seguente (915 e 945) penetrarono nel mar Caspio. Nell'845 presero e saccheggiarono la città di Siviglia in Ispagna:

(1) Le prime cause del moto che respinse tante barbare nazioni dall'Oriente in Occidente sono riferite da vari scrittori alle vaste conquiste de' Cinesi sul finire del primo secolo dell'era cristiana. V. De Guignes, Histoire générale des Huns. — Klaproth, Tableaux historiques de la Haute Asie.

tanto erano insofferenti di riposo, vaghi di tentar loro venture, desiderosi di preda ⁽¹⁾.

Furono pertanto cagione de' progressi dei Barbari dall'una parte il pessimo governo di Roma, i laidi costumi, lo stemperamento d'ogni virtù politica e militare; dall'altra il valore, la giustizia, la temperanza de' Barbari. Quando una parte di loro si risolvea di lasciar la patria, emigravano i più giovani, i più bollenti, i più arrischiati; e conducendo le donne, gli schiavi e gli armenti, trasportavano, si può dire, i domestici lari, ed avevano tutta l'ostinazione di chi combatte per quelli. Questi popoli erano peraltro, secondo la stirpe da cui procedeano, più o meno crudeli e selvaggi; nè si può instituir paragone tra la generosità del burgundico sangue e del goto, e la ferocia degli Unni, dei Vandali e dei Longobardi primitivi.

In Germania, donde ci vennero i conquistatori, la comunanza delle terre rendea l'organizzazione del governo non reale, ma personale.

L'agricoltura è quella che fonda gli stati.

I pastori, i cacciatori, i guerrieri sono erranti, e formano tribù, non stati.

(1) Frachn, Mémoire pour constater que les fondateurs de l'empire russe étaient des Normans.—Note de M. Krule de Dorpath sur le même sujet.

I Germani non erano in generale agricoltori, e sebbene alcune nazioni germaniche, siccome i Franchi e i Borgognoni, si sieno date poscia all'agricoltura, conservarono nondimeno ancora assai tempo l'ordinamento piuttosto di tribù che di stato.

L'ordinamento era questo. La Germania era divisa in genti corrispondenti alle antiche *civitates* italiche; cioè alla *civitas* nel senso di università di famiglie di una stessa nazione, non nel senso di genti abitanti una stessa città; poichè i Germani non avevano città ⁽¹⁾, e pareva loro una specie di servitù l'abitare in terre chiuse. Ogni gente constava di varie tribù, o grandi famiglie, chiamate *fare*, i capi delle quali eran detti *farones*, onde i baroni.

Ciò in quanto alla divisione naturale.

La divisione governamentale mostrava un re capo supremo di guerra, la cui autorità era in pace limitatissima.

Varie fare formavano un *gau* corrispondente al *pagus* de' Latini, al *comitatus* de' secoli posteriori; lo governava e vi rendeva giustizia un *graf*, o conte, col consiglio di giurati, o *scabini* che ne erano come a dir gli assessori. Il titolo di

(1) Taciti, Germania, cap. VI.

graf venne tradotto per la parola latina di *comes*, sebbene l'ufficio dei conti dell'impero romano poco avesse di comune col *graf* germanico. Ma la civiltà romana avea distinto gli uffizi militari dai civili. I Barbari confondeano in un solo ufficio tutte le podestà, ed adattavano a significarlo una parola latina che conteneva un'idea generale di superiorità, e non avea una significazione precisa. *Comes* voleva dir compagno del sovrano, suo vicario nella carica a cui era deputato.

Sotto al conte, altri uffiziali col nome di *centenarii* o *sculdassii* (*scultheis*), e di decani, erano capi e giudici di cento e di dieci famiglie rispettivamente. La giurisdizione di questi uffiziali dapprima personale, e però mobile ed ambulatoria, diventò reale e geografica, quando pel fatto delle conquiste di varie parti del romano impero, le nazioni germaniche qua immigranti ebbero proprietà, quali d'un terzo, come Eruli, Goti e Longobardi; quali di due terzi, come i Borgognoni, delle terre de' vinti. Perocchè allora non v'ebbe comunanza, e se vi fu da principio, non fu durevole, ed ogni famiglia d'*arimanni*, cioè di soldati liberi, ebbe la sua porzione di terre.

Ed allora s'applicarono naturalmente ai *pagi*

latini gli ordinamenti del *gau* tedesco; e la giurisdizione che il *graf* avea sulla persona si estese al territorio sul quale erano sparse, ed in cui aveano parte di proprietà le *fare* da lui governate.

I centenarii, ossia capi di centurie (*centenae*, *hundredi*), e gli altri uffiziali inferiori esercitarono la medesima autorità nei vici e ne' castelli, sotto la dipendenza del conte.

Senonchè v'entrò di mezzo un'altra podestà che prima non era nota e fu effetto della conquista, ed è quella de' gastaldi: amministravano questi la parte toccata ai re e ai duchi, ed avevano sui territori che la componeano la medesima autorità che i conti.

Ben di rado si trova nelle provincie rette dai Longobardi il nome di conte; ma s'usa invece perpetuamente quello di giudice, che, in quanto alle incumbenze, n'era perfetto sinonimo.

Gli uffizi testè nominati furono da principio le ricompense che i re barbari distribuivano ai loro *gasindi* ⁽¹⁾ e commensali (*antrustiones*), e più tardi vassi e vassalli, ed agli altri benemeriti.

(1) *Gasindi* era nome generico di cortigiani. Antrustioni erano capi d'arimannie o di squadre di famiglie militari che giuravano nelle mani del re *trustem et fidelitatem*.

della loro persona, attorno a cui formavano in guerra una specie di legione sacra. Ma crescendo il numero de' benemeriti e quello degli ambiziosi, fu forza sminuzzare le gastaldie ed i pagi, affine di crescere il numero de' gastaldi e de' conti; e poscia verso il tempo dei Carolingi s'introdusse l'uso di spiccare dalle possessioni regie una quantità di terre e di concederne l'usufrutto per guiderdon di servizi. Il che si chiamò beneficio, e fu da principio revocabile a beneplacito del sovrano, poi diventò vitalizio, finchè per legge di Carlo il Calvo furono i benefici dichiarati ereditari; e questa legge non fu altro sicuramente che una concessione fatta ad una consuetudine già tanto abbarbicata da non potersi schiantare, e concessione fatta a fin d'impedire quello che nei capitoli anteriori veniva già rigorosamente proibito, cioè di convertire la terra beneficiaria in allodio. Ora le proibizioni fanno fede del male, non dell'efficacia del rimedio.

I benefici davansi di preferenza ai vassi, cioè a que' nobili che servivano in uffici di corte e di guerra il re, i principi, i vescovi, ed i grandi baroni, a cui obbligavano specialmente la lor fede. Perciò col tempo la parola vasso o vassallo significò beneficiario o feudatario.

I vassi pei loro benefici erano giudicati non dal conte della provincia, ma dal conte del sacro palazzo. Questo privilegio scemò d'assai l'autorità dei conti e diè poscia origine ai conti rurali o *pagensi*.

Non i re soli dispensavano benefici. I conti, i marchesi, i vescovi, gli abati, le badesse ne gratificavano altresì i loro vassi, concedeano l'utile dominio d'una porzione delle loro terre, aggravando il concessionario dell'obbligo di aiutarli personalmente ne' bisogni di guerra, di difenderli contro all'insidie private, e di molti altri pesi e personali e reali. E chi teneva siffatti benefici non avea divieto di riconsegnargli ad altri onde acquistar egli stesso diritto ad uguali soccorsi. Dimodochè un solo e medesimo fondo, o intiero o suddiviso, legava molte persone e ingenerava una scala d'obbligazioni che si facea naturalmente più grave quanto più si scendeva.

Capitani o grandi valvassori si chiamavano in genere que' che teneano i loro benefici dal re: valvassori minori o valvassini quelli che li teneano dai capitani. Ad un placito tenuto in Asti nel 940 intervennero due vassi o vassalli del re, cinque d'Uberto marchese e conte del

sacro palazzo, otto vassalli d'Uberto conte d'Asti, cinque vassalli di Bruningo vescovo d'Asti.

Il beneficio intorno al mille si chiamò feudo⁽¹⁾.

Gli uffici od onori erano insieme uffici e beneficii, poichè aveano annesse larghe possessioni, col provento delle quali poteano i conti e gli altri ufficiali sostenere splendido stato. Anche gli uffici, da principio rivocabili secondo il volere del sovrano, divennero col tempo vitalizi e poi ereditari, secondochè era debole o forte la mano che tenea lo scettro regale.

Carlomagno volendo introdurre nel suo vasto impero l'unità d'amministrazione ed indebolire la potenza de' conti, sicchè non fossero in grado di tender insidie al trono, ordinò una nuova divisione e circoscrizione di contadi in Francia, in Germania, in Italia e nelle Spagne al di qua dall'Ebro, secondo la natural ragione del corso de' monti e de' fiumi; e ad un tempo ebbe l'avvedimento di moltiplicarli in guisa che non riuscis-

(1) De' feudi militari si è creduto trovar qualche traccia in Oriente sotto gli antichi re Parti. Ma è certo ch'essi furono introdotti nel secolo XI nell'impero turco sotto al regno del sultano Malek-Schah dal visir Nizam-Elmulk: era una conseguenza necessaria delle vaste conquiste di que' popoli e della volontà di conservarle. V. Reinaud, *Des armées musulmanes au moyen âge*.

sero troppo grandi, come i ducati dei Longobardi. Ma non tardarono i conti, ai quali era delegata la custodia de' confini, ad ottener signoria di più contadi: conte de' confini suona in tedesco quanto marchese. I marchesi salirono pertanto fin dal secolo IX in gran potenza, massimamente che l'ufficio marchionale era sovente ottenuto od invaso dai congiunti o dagli affini del re.

Roberto il forte ottenne nell'861 a Compiègne da Carlo il Calvo, suo cugino, il ducato tra la Loira e la Senna per difenderlo contro ai Brettoni⁽¹⁾. Baldovino, genero del re, ebbe qualche anno dopo la Fiandra fino alle bocche dello Scaldi. Altri congiunti del re erano Bosone, che fu duca di Provenza, Raoul o Rodolfo che fu marchese di Borgogna. Dopo la morte di Carlo il Calvo, e mentre se ne contrastava aspramente la successione, i conti di Fiandra, come quelli di Tolosa, conti ad un tempo e marchesi, s'assicurarono nell'ereditaria successione di que' governi, mentre la stirpe di Roberto il Forte occupava il trono di Francia, e Bosone e Rodolfo si faceano coronare da assemblee di vescovi l'uno re d'Arles e di Provenza nell'879, l'altro re di Borgogna nell'888.

(1) *Annal. Metens.*

Questi marchesi chiamati anche duchi, perchè in effetto non differivano d'autorità dai duchi, furòno, come più potenti, i primi a levarsi alla indipendenza, ma l'esempio fu seguitato in breve dagli altri conti de' minori contadi.

Vari duchi e marchesi occuparono il trono d'Italia dal finir del nono secolo fino al principio dell'undecimo, quando Arrigo II, detto il Santo, avendo sconfitto nel 1015 Ardoino marchese d'Ivrea e re d'Italia, riunì, chi sa per quanti secoli, la corona lombarda al diadema imperiale ⁽¹⁾.

I Germani più antichi aveano, come tutti i popoli non ancora civili, consuetudini e non leggi; e Tacito nota che più potevano fra loro i buoni usi che altrove le buone leggi. Ma poi questi usi delle varie genti germaniche furono messi in iscritti. La più antica legge scritta che si conosca è la Salica, data ai Franchi Salii che occuparono nel secolo VI il Belgio meridionale e la Francia settentrionale. La prima compilazione si crede anteriore alla conversione di Clodoveo (496) per le molte vestigia che vi sono delle superstizioni pagane. Ma fur rifattaverso i tempi di Carlomagno.

(1) La prima memoria de' marchesi trovasi in un diploma di Ludovico Pio dell'815, Antiq. ital. med. aevi, diss. VI.

La legge Ripuaria, cioè de' Franchi detti Ripuarii perchè abitavano la riva destra del Reno, fu scritta ai tempi di Teodorico figliuolo di Clodoveo re d'Austrasia (511-554) e finita sotto al re Dagoberto (622-658). La legge Alemanna è del principio del secolo VII, sotto ai re Teodorico e Dagoberto. Dei medesimi tempi è la legge de' Bajoari.

La legge de' Borgognoni, detta Gondebada dal re Gondebaldo che la pubblicò, è prossima per antichità alla Salica: è scritta in miglior latino, e differisce da ogni altra in ciò che dove le altre leggi barbariche s'applicavano solamente alla gente o nazione che le bandiva, questa era obbligatoria non solamente fra Borgognoni, ma fra Borgognoni e Romani.

La legge de' Frisoni scritta in istile poetico è creduta del secolo VIII: quelle degli Anglo-Sassoni furono ridotte in iscritti dopo le insigni vittorie di Carlomagno e per ordine suo.

Leggi scritte de' Visigoti di Spagna già esistevano nel secolo V; quelle che a noi pervennero sono peraltro posteriori di due secoli. Chiamansi *lex Visigothorum* o *forum judicum*; e questa compilazione è di tutte la più dotta e la sola in cui si veda l'intenzione d'operare una fusione tra i conquistatori e i conquistati.

I Goti più civili degli altri barbari amavano e cercavano d'appropriarsi i buoni ordini civili di Roma.

Della legge Longobarda fu autore Rotari l'anno 644, e molte giunte vi fecero in seguito altri re di quella nazione, e singolarmente Luitprando.

In tutte queste leggi che ora dagli eruditi si distinguono in quattro grandi famiglie⁽¹⁾ ha principal luogo il dritto criminale, tutela della pubblica pace, ed il sistema delle composizioni pecuniarie pe' misfatti, anche d'omicidio, onde impedir le *faide* o vendette. Di tali ammende parte andava all'offeso od a' suoi eredi, parte al fisco. Già ricordate da Tacito, durarono per tutti i tempi del medio evo, e chiamansi con vario nome *fredus*, *leudus*, *werigelt*.

Minor parte, e per l'ordinario piccola parte occupa nelle leggi barbariche il dritto civile⁽²⁾.

Queste leggi poi s'applicavano ciascuna alla gente germanica, di cui contenea gli antichi precetti orali. La Salica al Salico, la Ripuaria

(1) 1.º Leggi Visigotiche e Burgundiche.

2.º » Bavare e Alemanne.

3.º » Sassoniche, Longobardiche, Frisie.

4.º » Saliche, Ripuarie e Turingiche.

(2) Heinecc., Hist. jur. germ.—Mittermaier, Deutsches Privatrecht.—Anne den Tex, Encyclop. jurispr.

ai Ripuari, la Longobarda ai Longobardi. I vinti viveano a legge Romana; e, siccome dopo un lungo soggiorno ne' regni conquistati, non era più tanto facile riconoscere fra i discendenti de' vincitori e de' vinti le antiche origini, ciascuno dichiarava negli atti pubblici di qual legge intendea far professione. I sacerdoti, a qualunque stirpe appartenessero, professavano d'ordinario la legge Romana. Le donne seguitavano la legge de' mariti.

Ma la sapienza delle leggi romane invase, per così dire, le consuetudini barbariche: se ne hanno molte vestigia nelle leggi de' Ripuarii, de' Visigoti, de' Borgognoni, e nelle leggi Longobarde di Luitprando: oltre a ciò due re barbari s'erano fatti assai prima raccoglitori e pubblicatori di leggi romane. L'editto di Teodorico re degli Ostrogoti, pubblicato a Roma nel 500, è tolto dal codice Teodosiano, dalle Novelle e dalle sentenze di Paolo.

Cinque anni dopo, per ordine di Alarico II re dei Visigoti, fu pubblicato il *Breviarium*, le cui disposizioni obbligatorie pe' Romani e pei Visigoti derivavano dalla costituzione di Valentiniano III, dai codici Teodosiano, Gregoriano ed Ermogeniano, con giunte di giureconsulti e commentatori. Somma fu nel medio evo l'au-

torità del Breviario, citato ed osservato come legge Romana, e scambiato sovente col codice Teodosiano⁽¹⁾. Quest'elemento romano che tanto concorse come elemento civilizzatore ai nuovi ordini sociali, che nacquero dalle tenebre del medio evo, acquistò maggior forza quando si identificò in certa guisa coll'elemento religioso. Poichè la Chiesa ebbe sotto Costantino largo e libero esercizio di dritti legislativi e di giurisdizione legale, si formò il dritto canonico appoggiandosi al dritto Romano, di cui temperava l'asprezza, e penetrò co' decreti de' Papi, coi canoni dei concilii, tutto l'orbe cattolico.

I vescovi capi delle comunità cristiane erano naturalmente arbitri delle differenze che nasceano fra cristiani sotto agli imperatori pagani. Costantino diede legale autorità a quelle giudiziali volontarie incumbenze, e volle che alle sentenze de' vescovi s'usasse la stessa riverenza che a quelle dell'imperatore. Più tardi le leggi affidavano ai vescovi molte incumbenze, che aveano stretta attinenza cogli uffici municipali, ed il vescovo si trova frequentemente nominato

(1) Savigny, Hist. du droit rom. au moyen âge.—Troja, Storia di Italia del medio evo.—Anne den Tex, Encyclopædia Jurisprud.

insieme coi *difensori* delle città⁽¹⁾. Nel v secolo, mentre il romano impero declinava rapidissimo a ruina, in faccia ai Barbari che occupavano a brano a brano le provincie romane, il popolo era rappresentato più dai vescovi che dalle autorità civili⁽²⁾; perchè queste opprimeano i soggetti; laddove il vescovo facea suoi propri gli interessi del popolo, esercitava l'ufficio di padre piucchè di pastore, era sempre occupato a temperarne i mali, a soccorrerne i bisogni, ad allontanarne le disgrazie; e più d'una volta la voce d'un vescovo seppe infonder ne' Barbari sensi umani, sensi civili.

Le chiese erano allora luoghi eminentemente popolari ove, non solo s'inaugurava il principiar della vita, si purificava l'uomo a pena nato, si poneva in armonia col creatore e colle creature; dove compievansi la misteriosa santificazione dell'amore che fa perenni le umane stirpi; dove Iddio favellava al suo popolo, e rinnovava i sublimi sacrifici del Golgota e la sacra cena dell'ultima pasqua; dove la religione non disdegnava di ricevere, benedire, onorare il

(1) L. 36, cod. de episc. L. 22. e 30, cod. de episcop. audient. L. 8, cod. de defensor. civitatum. Beucker, de orig. juris municip. Frisici.

(2) Troja, Storia d'Italia del medio evo, vol. 1, parte III, 1190.

cadavere di colui che avea ricevuto per figlio e soldato di Cristo, e per tutte le fasi della vita sorretto, consigliato, confortato de' santi crismi e del pane celeste; ma la chiesa era ancora l'asilo il cui limitare toccato appena dal colpevole lo faceva sicuro; era il luogo dove i fedeli facevano i loro affari temporali, si congregavano a deliberare sui loro interessi, si ricreavano onestamente.

Le manumissioni degli schiavi si facevano all'altare. Le vendite, le donazioni nell'atrio della chiesa. In chiesa si rappresentavano fatti dell'antico e del nuovo testamento, della vita e del martirio de' santi. Alcuna volta i sovrani rammentavano in chiesa al popolo la fedeltà loro giurata. Le *ordalie*, ossia quelle prove giudiziali per cui si faceva dipendere da meri accidenti il criterio della verità; anche quell'errore del medio evo era accompagnato da cerimonie religiose, e le prove si facevano d'ordinario presso la chiesa ⁽¹⁾.

Infine nella chiesa l'amor proprio del popolo non era mai offeso. Perchè le superiorità religiose sono le sole che hanno il privilegio di non umiliare nessuno.

(1) Guérard, *Causes de la popularité du clergé en France durant les premiers siècles.*

In Italia, ai tempi de' Longobardi, non parteciparono i vescovi a niuna funzion di governo, ma rappresentavano i vinti Romani in faccia al vincitore, e molta influenza ebbero e come arbitri ne' giudizi fra cristiani, e come capi naturali del popolo. Molto più bella condizione ebbero in Francia fin dai tempi dei re Merovingi; poichè dichiarata la religione cattolica religion dello stato, avevano i vescovi acquistato autorità preponderante nelle città che governavano ⁽¹⁾; la qualità di buon cristiano, sembrando una guarentigia della qualità di buon suddito, e la Chiesa conservando quasi sola a quel tempo il deposito delle dottrine dell'ordine, del progresso e dei centri generali d'autorità.

I re franchi molto si piacquero di crescere le prerogative de' prelati, i quali dominavano e nei privati consigli del regno ed in quelle generali assemblee, nelle quali, secondo l'usanza delle nazioni germaniche, pubblicamente fra tutti si discuteva e si deliberava ciò che alla pubblica utilità riferivasi. Il re, i prelati, i grandi ed il popolo provvedeano con savie leggi, chiamate capitolari, ai bisogni della disciplina ecclesiastica e del

(1) Gregor. Turon. lib. vi. - Thierry, *Nouvelles lettres sur l'Hist. de France.*

culto, agli interessi della giustizia, alla tutela delle persone e delle proprietà, ed anche all'industria ed al commercio. I capitolari non erano più leggi che s'adattassero solo alla gente Salica o Ripuaria o Burgundica o Alemanna, erano leggi universali, e per ispiegarmi con una sola parola, territoriali. Quell'accordo di tutti i poteri attribuiva certo alle leggi maggior sanzione di quella che n'ebbero di poi promulgate da podestà disgiunte. Non sempre promulgavansi in quelle assemblee leggi nuove; ma metteansi anche in vigore antichi decreti di papi, canoni di concilii. Cercavasi il rimedio adattato ai mali osservati, e pigliavasi dove si trovava. La presenza e la presidenza del re, quando si trattava di cose ecclesiastiche, era un certo garante che ai decreti de' vescovi non sarebbe mancata la forza esecutrice. La sanzione dei vescovi in fatto di leggi civili, o come si dicea *mondane*, aggiungeva all'efficacia che attingevano dal voto dell'intera nazione, e dalla sanzione del re l'autorità della sanzione religiosa. Onde Carlomagno, che ritrasse dall'unione della podestà ecclesiastica e della civile il massimo frutto, potea considerare i vescovi non solo come autorità religiosa, ma eziandio come depositari della regia, ed affermare ne' suoi capitolari,

che tanto i vescovi quanto i conti aveano ciascuno una parte del suo ministero ⁽¹⁾.

Da Carlomagno in poi i vescovi d'Italia non ebbero certo negli affari politici minor influenza che quei d'oltremonte ⁽²⁾.

Questa grande potenza temporale de' vescovi non lasciava per altro d'avere anch'essa i suoi inconvenienti. Utile al regno sotto un re forte, utile eziandio alla regia prerogativa, perchè sotto colore di promulgare i decreti de' concilii e di farli osservare, usava il principe d'ingerirsi anche in ciò che concerneva la disciplina ecclesiastica, era pei re deboli una potenza incomoda e minacciosa, come lo sono tutte le assemblee che hanno voce di rappresentar la nazione, le quali si lasciano condurre da un principe forte, e pretendono condurre un re debole. Accade spesso allora che se il re si commette

(1) Unusquisque vestrum partem ministerii nostri per partes habere dignoscitur. Walter, Corpus juris germanici antiqui, tom. II, 439.

(2) Placuit nobis statuere ut episcopi et comites convenient in suis parochiis et comitatibus pro pace et salute incolentium apud se ita ut nullum prædonem aut latronem aut incestatorem permittant. Placito di Pavia dell'891. Rer. Italic. I, parte II, 166. Tre anni prima nel concilio de' vescovi tenuto a Pavia per eleggere Guido duca di Spoleto in re d'Italia, i vescovi facendosi difensori del popolo ordinavano fra le altre regole del nuovo regno che i plebei a pubblica potestate non sint oppressi; e che i cortigiani (palatini) sine deprædatione regi deserviant.

alla loro balia, la dignità regia perisce; se ricusa il freno, egli stesso è perduto.

Per queste paure Sigeberto II proibiva nel 650 i sinodi che s'adunassero senza suo consentimento. Egli solo si riservava la facoltà di radunarli quando lo ricercasse o lo stato ecclesiastico, o il vantaggio del regno ⁽¹⁾.

Ma i re conquistatori, i re capi d'eserciti vittoriosi, non hanno mai timore delle consulte legislative; e se ne valgono anzi talvolta per dar colore di legittimità ad atti che sono sostanzialmente poco civili.

Perciò non temea Carlomagno le deliberazioni de' sinodi e delle generali assemblee dove egli dominava, e se ne giovava anzi moltissimo nell'interesse dell'ordine e della civiltà. Ma quando rinnovando nella propria persona l'impero d'Occidente, condiscese a riceverne la corona da papa Leone III, non sentì forse quanta e quale preponderanza egli attribuiva all'elemento romano ecclesiastico. Poichè nell'atto stesso ch'egli era proclamato imperator dei Romani, egli veniva, senza avvedersene, a riconoscere che tutti i poteri di Roma antica eran nel papa, e che lo stesso impero altro più

(1) Walter II, 18.

non era che una delegazione papale. Questo principio che allora passò inosservato, trovò più tardi i suoi interpreti in Gregorio VII ed Innocenzo III. Le idee camminano ora veloci, or lente. Ma vanno. Pervenute al loro ultimo sviluppo, l'immensità de' loro effetti atterrisce e sorprende.

Crebbe anche in altri modi, a danno de' conti, l'autorità de' vescovi. Vaste possessioni erano state dai re Barbari, poichè si rendettero alla fede di Cristo, concesse a vescovi ed abati. E doni siffatti si fecero via più frequenti e più grandi sotto ai re Carolingi. Per crescere poscia autorità ai vescovi e per diminuir d'altrettanto quella troppo pericolosa de' conti, si cominciò, forse già sotto agli ultimi re Carolingi, ad ogni modo nel secolo X, ad estendere l'immunità ecclesiastica; quindi a render immune dalla ordinaria podestà de' conti alcuna fra le città in cui risiedeano i vescovi, ed una porzione del territorio, concedendo sopra di quelle agli stessi vescovi l'autorità comitale: e ad un tempo qui in Italia si riconobbe e confermò sotto al nome di buone consuetudini ⁽¹⁾ quell'elemento del

(1) Privilegio dei re d'Italia a Genova dell'anno 956. Monumenta historiae patriae, Leges municipales, col. 362.

municipio romano, che si era conservato se non in diritto almeno di fatto anche sotto alla dominazione barbarica. Inoltre alcuni valvassori più potenti s'arrogarono, od ottennero fin dal secolo x l'autorità comitale sopra le terre e le castella che possedevano. Il qual esempio fu dopo il mille seguitato da molti altri feudatari; e tale fu l'origine de' conti rurali.

A malgrado di tali ostacoli suscitati alla loro potenza, alcuni de' veri conti antichi, o più fortunati o più forti, acquistaron l'assoluta sovranità de' loro stati, e fondarono le monarchie moderne. Altri dovettero dar luogo alla potenza de' vescovi, od a quella de' comuni, che s'alzò sorretta dai vescovi, e che in breve sopravanzò tutte le altre, ed in molti luoghi anche la regia.



CAPO II

Gerarchia sociale ed ordini giudiziari prima del mille

La gerarchia sociale era composta:

- 1° Del sovrano re od imperatore.
- 2° Degli ufficiali del palazzo che ne formavano la corte ⁽¹⁾, fra i quali avea preminenza e grandissima autorità al tempo dei re Carolingi il conte del sacro palazzo, giudice ordinario delle cause per cui si ricercava giudizio d'equità, stante il soverchio rigor della legge ⁽²⁾, delle cause camerali e di quelle de' vassi o vassalli; giudice in grado d'appello dalle sentenze de' conti e de' messi imperiali

(1) A' tempi di Carlomagno erano, 1.° l'apocrisario o cappellano maggiore; 2.° il gran cancelliere, o primo segretario di stato; 3.° il cameriere (gran ciambellano); 4.° il conte del sacro palazzo; 5.° il siniscalco (gran mastro della casa); 6.° il buticulario (capo degli uffizi di bocca); 7.° il contestabile (comes stabuli, grande scudiere).
V. Hincmari Remensis epistola de ordine palatii.

(2) Hincmari Remensis epistola de ordine palatii.

o regii. Questi messi o commissari deputati ad investigare per le varie province i portamenti dei conti e degli altri giudici, ed a render ragione ai popoli, in via anche d'appello dalle sentenze de' conti, erano scelti o tra gli ufficiali del palazzo, o tra i vassi, spesso anche tra i prelati ed i giureconsulti.

5° De' conti, alcuni de' quali con titolo di marchese, e talora anche di duca o di patrizio, signori di più contadi, gli uni e gli altri suppliti dai viceconti. Dal precipuo loro ufficio chiamaronsi anche giudici; e così son detti nelle leggi longobarde; e però si disse ancora *iudiciaria* per contado.

4° Di vescovi ed abbati con autorità comitale, suppliti nell'esercizio delle temporali incumbenze da ufficiali chiamati vidami (*vicedomini*) ed avvocati.

5° Di vassalli immediati e mediati, vale a dire di capitani o valvassori, e di valvassini.

6° Di giudici del re, o del sacro palazzo, giureconsulti, o come ora diremmo avvocati, che assistevano ai placiti o giudizi pubblici tenuti dai re, dal conte del sacro palazzo, dai conti, o dai messi regii (*missi dominici*). Questi avvocati aveano molte volte anche la dignità di scabini.

7° Di scabini, giurati che rappresentavano l'università degli uomini liberi d'ogni città o terra, chiamati indifferentemente anche giudici, perchè loro principal ufficio era d'assistere il conte ne' placiti ⁽¹⁾. Eleggevasi *cum totius populi consensu*.

8° Di notai, che talora erano anche giudici del sacro palazzo, cioè avvocati, talora scabini.

9° D'uomini liberi chiamati ordinariamente buoni uomini, e talora nobili ⁽²⁾. Essi avean diritto di partecipare ai giudizi o placiti. Gli

(1) Questo è omai fuori di controversia, poichè da vari placiti appare che tale nominato scabino nel principio dell'atto si segnava poi *iudex*, e viceversa; che i contendenti, indirizzandosi ai conti, ed agli scabini, ed ai buoni uomini, dicean loro: *Domni comites, et iudices, et boni homines, volumus habere legem de ipsis hominibus*. Muratori, placito del 981. *Rer. ital.* tom. II, parte 2, col. 973. V. anche ivi col. 947, per un'investitura dell'876, ove un Garifuso scabino segna poi *iudex*. Nella cronaca casauriense si hanno altri molti curiosi esempi di placiti, come pure nei *Monumenta hist. patriae*, chartar. tom. I. Bisogna solamente avvertire a non confondere gli scabini chiamati semplicemente *iudices* coi giudici del sacro palazzo, o del re, che talvolta essendo anche scabini usavano indifferentemente i due titoli, e chiamavansi ora *iudex sacri palatii*, ora *scabinus sacri palatii*. La parola *scabinus* significando *iudex*, non è maraviglia che si trovino esempi di questa locuzione, la quale ha indotto qualcuno a confondere due uffizi l'uno dall'altro assai diversi.

(2) Nel placito di Pavia dell'880 (*Antiq. ital.* I, 359), parlando delle persone che avean segnato un placito tenuto l'anno precedente a Torino, si dice: *erat notitia ipsa firmata ab Supone comes etc. et a scavinis atque a ceteris NOBILES HOMINES*. In un

arimanni, o soldati liberi di Germania venuti al tempo della conquista, erano da principio forse i soli che fossero nel senso legale *boni homines*. Ma poi furono sicuramente tenuti per tali anche i liberi di legge romana. Anzi il nome di arimanni e d'arimannia fu in molti luoghi verso il mille tratto a significar possessori e terre gravate di qualche particolar prestazione, le quali perciò non riteneano la natura di veri allodii ⁽¹⁾.

In tempo di guerra, gli arimanni che viveano coltivando i loro beni in case isolate alla campagna chiedevano al signore di qualche vicino castello d'esservi, finchè si dileguasse il pericolo, ricoverati. Il signore consentiva col patto naturalissimo che contribuissero alle fortificazioni della rocca che si dovea difendere, e di far le scolte e le guardie. Moltiplicandosi i casi di guerra, continuavano per qualche anno

contratto stipulato nell'875 fra Teudelassio arciprete d'Asti, e Stefanone, quest'ultimo piglia il titolo di *LIBER OMNO*, eguale al *bonus homo*, e al *nobilis*. Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I, col. 55.

(1) In una ricognizione di Gottofredo di Challant, visconte di Aosta, del 1242, conforme ad altra assai più antica, questo barone consegna il dritto di raccogliere ciò che debbono al conte di Savoia gli *hæremantii*. Registre du conseil des commis d'Aoste. In varie donazioni del secolo XI ad alcuni fra i villaggi donati s'aggiunge la frase *cum omnibus arimannis*.

tali servizi, che poi si pretendeano dal prepotente castellano, anche quando, venuta la pace, non v'era più bisogno di raccettarli nelle fortezze. Per tal guisa si corruppe in molti luoghi la condizione degli arimanni con un alito di servitù ⁽¹⁾. Del rimanente, anche assai prima del mille non erano forse gli arimanni senza qualche militar dipendenza da alcun potente vicino, probabilmente per un effetto dell'ordinamento personale a forma d'esercito che aveano ai primi tempi della conquista. Divisa fra i vincitori una parte delle terre, siccome l'uomo moriva, que'vincoli di soggezione che erano fra uomo e uomo, vi furono tra fondo e fondo. Cosicchè il possessore d'un fondo che avea formato la *sorte* del semplice soldato, doveva ubbidienza in tempo di guerra al possessore d'un fondo che era stato in origine distribuito

(1) Risulta evidentemente questa degenerazione delle arimannie da una carta pisana che sarà pubblicata dal chiariss. prof. Bonaini, e da una carta genovese che si conserva in questo archivio di corte. Nella carta pisana del secolo XI vedesi che i Longobardi signori di S. Casciano pretendeano dai vicini arimanni d'Auseola un tributo di legna e le scolte anche dopochè il castello era stato distrutto. La carta ligure ha la data del 1256. Trattasi d'arimanni obbligati a servizi militari verso il castello di Pallodo. Le deposizioni de' testimoni esaminati chiariscono che il servizio degli arimanni era servizio militare.

ad un capo militare⁽¹⁾. Io scorgo in questo fatto una delle prime e più certe origini dell'ordinamento feudale.

Alcuni uomini liberi ma poveri, sebbene in picciol numero, si fecero massai degli altrui poderi. I *liberi homines qui super alienas res resident* sono ricordati nella dieta di Pavia dell'855⁽²⁾. Non conservavano peraltro tutti i privilegi de'liberi quando non possedeano terre in proprietà, poichè non s'ammetteano come testimoni nelle cause, come risulta da un capitolare dell'829⁽³⁾.

Altri si poneano a' servizi di qualche ricco signore per averne il sostentamento senza de-

(1) Fra le formole di Marculfo (del sec. vii) v'ha pur quella delle lettere patenti che dai Sovrani si concedeano ai loro *antrustioni*: *N. N. veniens cum arimannia sua in manu nostra trustem et fidelitatem visus est coniurasse*. Walter, Corpus juris germ. ant. iii, 299. Più tardi, frequenti sono le memorie d'arimanni e d'arimannie semoventi da un qualche feudo.

(2) Murat. Antiq. ital., diss. xiii e xxii.

(3) «De liberis hominibus qui proprium non habent sed in terra dominica resident ut propter res alterius in testimonium non recipiantur. Coniuratores autem aliorum hominum ideo esse possunt quia liberi sunt. Illi vero qui et proprium habent et tamen in terra dominica resident propterea non abiciantur quia in terra dominica resident, sed propter hoc ad testimonium recipiantur quia proprium habent». Vedesi come l'idea della guarentigia personale e reale fosse associata all'idea di testimonio.

trarre per nulla alla ingenuità, e si chiamavano *commendati*⁽¹⁾.

Può dubitarsi se tutti i liberi fossero nei tempi barbarici considerati per nobili, avendosene argomenti pro e contro. Ma parmi che, tutto ben considerato, si possa raccogliere, essere stati tenuti per nobili que'seli, la cui ingenuità era antica: esclusi per tal guisa i libertini⁽²⁾.

V'erano pertanto varie sorta d'uomini liberi:

1° I liberi di schiatta ingenua, che possedeano beni in piena e perfetta proprietà, ed erano costoro i *boni homines*, o *nobiles*, o *arimanni*;

2° I liberi non possidenti;

3° I liberi al servizio altrui (*pertinenti, commendati*);

4° I liberti e libertini;

(1) Se *commendat in vestrum mundeburdum* (tutela) per servire *ingenuili ordine*. Form. Sirmond. Walter iii, 397.

(2) Ciò mi sembra provato da un luogo di Tegano, *de gestis Ludovici Pii*, citato dal Murat., Antiq. ital. diss. xiii: *fecit te liberum non nobilem, quod impossibile est post libertatem*.

Aggiungasi che un capitolare di Carlomanno dell'anno 743 vietava ai liberti di render testimonianza nelle cause degli ingenui, parendo disdicevole che il detto d'uno schiavo affrancato potesse pregiudicare un ingenuo.

Dopo questi, erano infetti di maggiore o minor grado di servitù:

1° Gli arimanni scaduti dalla primitiva libertà;

2° I censuari, chiamati anche *aldioni*, *leti*, *lidi*, *fiscalini* ⁽¹⁾.

3° Gli artefici, *servi ministeriales*.

4° I coloni o servi della gleba, più tardi detti tagliabili e mani morte; chiamati anche rustici in genere e villici, sebbene vi fossero eziandio de' rustici liberi.

La sapienza di Roma regina del mondo non si stese mai a quelle scienze che con greca voce si chiamano in oggi economiche. I cittadini romani, ancorchè poverissimi, sdegnavano

(1) I censuari ebbero dopo il mille varie denominazioni secondo le forme con cui lo erano divenuti, le condizioni del loro servizio ed il padrone a cui servivano. Con lettera del 5 gennaio 1243 Amedeo IV conte di Savoia riconobbe le ragioni che avevano Guido di Aviso e consorti sulla Val Grisanche (Aosta), e fra le altre cose, sugli:

1.° Haeremani (Arimanni).

2.° Ligii primi.

3.° Ligii secondi.

4.° Commendatizi.

5.° Albergati.

Vi si dice che il ligio primo dovea preferirsi al 2.°, il secondo al commendatizio, il commendatizio all'albergato. Régistre du Conseil des commis d'Aoste.

l'esercizio d'un'arte. Coperti d'un cencio, viveano con due assi al giorno, passavano la giornata nel foro, dormivano sotto un portico verso la porta Trigemina, o sulla paglia sotto un albero nella selva Aricia, ma campavano senza far nulla. Quindi non solo i magnani, i tintori, i falegnami, i mastri da muro; ma gli architetti, i lettori, i bibliotecari, i copisti, i pedagoghi erano schiavi o forestieri, e le leggi servivano alla corrotta opinione e trattavano gli artigiani da schiavi ⁽¹⁾.

Però ciascuna classe d'artefici era formata in collegio; e gravi pene proibivano a chi v'era ascritto di partirsene e di mutar condizione, e gravi impedimenti dovea vincere similmente chi intendesse di farvisi aggregare. Ciascuno dovea vivere e morire in quel mestiere che primo avea esercitato, un fabbro sempre fabbro, un monetiere non altro mai che monetiere, un bafio, un murilegulo sempre bafio e murilegulo (tintore e raccoglitor delle ostriche porporate) ⁽²⁾. Anzi una legge del 598 degli imperatori Arcadio o Onorio comandava che agli armaiuoli fosse marchiato il braccio per segno

(1) Pignorius, in comment. de servis.

(2) Cod. XI, VIII, toto tit.

e riconoscimento quando fuggissero⁽¹⁾. Era pertanto la loro condizione infetta di servitù; ed infatti contuberni e non matrimoni chiamavansi i loro congiungimenti⁽²⁾.

Alla coltivazione de' campi intendevano i censuari ed i coloni, uomini, in ispecie quest'ultimi, che aveano poco più che il solo nome di liberi: perchè, dove i primi non rispondevano al signor diretto del fondo che certa determinata quantità di censi e d'opere sì reali che personali, i coloni soggetti quasi interamente ad un arbitrio che non è mai discreto in quanto alle prestazioni ed alle opere, erano inoltre con legame perpetuo fissi al campo che bagnavano co' loro sudori. Coloni eran nati e coloni morivano, e lasciavan figliuoli coloni e sempre del medesimo campo coloni; dimodochè interdotta era a que' miseri fin la povera allegrezza di cambiar orizzonte. Il colonato importava l'*immobilizzazione* della persona e si riputava d'un grado solo sopra la vera schiavitù, abolita poi insensibilmente dal cristianesimo;

(1) Cod. xi, ix, 3.

(2) Ingenuae mulieres quae se gynaeiariis sociaverint si conventionis denunciatione solemniter splendorem generis contuberniorum vitati praefere noluerint suorum maritorum conditione teneantur. L. 3, tit. cit.

simo; ed infatti una legge del 382 di Graziano, Valentiniano e Teodosio assoggettava i mendicanti validi liberi al colonato perpetuo verso colui che li avesse denunciati⁽¹⁾. Il colonato ebbe principio ai tempi di Diocleziano il quale dall'Asia trasportò intere popolazioni in Tracia a coltivar le terre. Imitò in Occidente quell'esempio Massimiano che, vinti i Franchi, li pose a coltivare le deserte campagne de' Nervi e dei Treviresi. Ma si crede che già appresso ai Germani vi fosse usanza di deputar sovente gli schiavi presi in guerra alla perenne coltivazione delle terre⁽²⁾. La legislazione relativa al colonato fu varia; ora aggravandone, ora alleviandone la condizione, la quale in diritto fu sempre misera, benchè talora in fatto i coloni

(1) Eorum vero quos natalium sola libertas persequitur colonatu perpetuo fulciatur. Cod. xi, 25. Ascripticius liberam mulierem habere non potest. Si ducat, separatur et plagis mediocribus a domino castigatur. Aut. coll. iv, tit. 1, nov. xxii, cap. xvii.

(2) Tale è l'opinione del chiarissimo conte Carlo Troya (Storia d'Italia del medio evo). Il sig. Géraud crede il colonato d'origine greca (Sur le colonat et les classes agricoles). Quest'autore trova già ai tempi d'Augusto queste varie classi d'agricoltori:

- 1.º Agricoltori che coltivano le terre proprie.
- 2.º Coloni parziari.
- 3.º Schiavi deputati ai lavori de' campi.
- 4.º Lavoranti alla giornata.
- 5.º Coloni.

protetti dai potenti, collegati fra loro, ed anche coi rustici liberi, diventassero arditi e riuscissero incomodi ai loro signori.

Rispetto agli agricoltori, i conquistatori barbari conservarono gli ordini romani; più oscura è la questione per quel che riguarda gli artefici, poichè sebbene nei secoli barbarici si trovino sufficienti vestigia dei colleghi d'arte per credere che o non furono mai disciolti o tornarono ad ordinarsi ⁽¹⁾, tuttavia vediamo che uomini liberi anche Longobardi non isdegnavano di attendere al lavoro de' metalli preziosi, ed al lucroso ufficio di monetiere ⁽²⁾. Ma la maggior parte erano di condizione servile, molti eziandio esercitavano ereditariamente il mestiere de' loro avi ⁽³⁾.

Ad ogni modo, e de' corpi dell'arti e della

(1) Vedi i capitolari dei re franchi e di Carlomagno, e l'editto di Pistes dell'864;—Granier de Cassagnac, Hist. des classes ouvrières et des classes bourgeoises;—Beucker, Orig. iuris municip. Frisici;—Fantuzzi, Monum. Ravennati IV, 174.

(2) Frisi, memorie di Monza II, 6.—Fumagalli, cod. diplom. S. Ambrosiano 213, 214.—Giulini, Memorie di Milano I, 215.

(3) Notabile esempio ne porge un diploma di Corrado I del 1033 in cui conferma al monastero di S. Pietro di Pavia « omnes carpentarios quos ipse sanctus locus per praecepti possidet paginam tempore antecessoris nostri Luitprandi regis in valle quae dicitur Antelamo » (Antiq. Ital. I, 597); ricordato dal signor Edoardo Soffietti nelle sue erudite ricerche sulla condizione de' servi.

servitù della gleba non si può giustamente far carico al medio evo; se non che v'ebbero, come sempre accade, alcune mutazioni e nel nome e nella cosa. *Liti* o *Leuti* ⁽¹⁾ in Francia, *Aldioni* chiamaronsi in Lombardia i censuari ⁽²⁾, di condizione non affatto servile tra i buoni uomini o uomini liberi, ed i coloni che si chiamarono con vocabolo più giusto, servi. Questo nome di servi scomparve poi poco dopo la formazione de' comuni, e dall'obbligo che avevano di far taglia ai padroni, si chiamaron tagliabili; e tagliabili a misericordia quando il tempo e la quantità della taglia non aveva altri limiti che la natural compassione tanto facile ad essere soggiogata dall'avarizia; e *mani morte* perchè non poteano nè testare, nè far contratti, nè maritarsi fuorchè con altri servi dello stesso padrone ⁽³⁾. I servi erano esclusi dalla milizia. Non così i censuari. I servi ed i censuari venivano eziandio adoperati ne' servigi domestici. Ma pare che non sempre vi si

(1) Intorno ai *Liti*, *Lidi* o *Leuti*, vedi Pardessus e Guérard.

(2) *Et nomine aldiacionis persolvere danarios duos*. Carta dell'undici di marzo 1161 nell'archivio della metropolitana di Torino.

(3) Scarioni o capi di squadra (*scara*) erano chiamati i principali di questi servi della gleba, come si ha dalla cronaca di Volturno. *Decania de Querceto de scariatu gaudiosi*.

accomodassero di buona voglia, e che talora preferissero ai maggiori comodi della domesticità la dura libertà de' campi. Negli statuti di Burcardo vescovo di Worms dell'anno 1024, si dichiara che se il vescovo vorrà alcun uomo fiscale (censuario) al suo servizio, nol debba deputare fuorchè cameriere, coppiere, o ad alcun altro ufficio de' più rilevati ⁽¹⁾. Qualche volta i servi venivano per grazia ammessi al servizio militare, da cui per regola generale erano respinti. Questi servi militanti si chiamavano uomini di masnada ⁽²⁾.

I servi appartenenti al suolo, o servi della gleba, vanno distinti da un'altra specie di servi propri d'altrui nella persona, cioè dagli schiavi. I popoli germanici ne avevano in buon numero, e viaggiando a lontane imprese li conduceano con loro insieme col resto della famiglia; ed è probabile che i presi in guerra, quando non poteano redimersi, fossero ridotti in ischiavitù. Questi schiavi dopo il mille si fecero più rari. E d'essi penso che intendesse

(1) Statuta familiae S. Petri. Walter III, 773.

(2) Testamento di Tancredi, marchese d'Este, del 1165. Lunig, Cod. It. dipl. I, 1544. Questo nome per altro si trova usato più tardi nel senso di milizia a piedi ed a cavallo. Un documento pisano del 1324 ricorda la *masnada Pisani communis ab equo et pede*.

parlare il Vergerio quando nella vita d'Ubertino da Carrara affermò che l'uso de' servi ereditari era al suo tempo (1500) abolito totalmente in Italia; poichè se si volesse riferire ai servi della gleba, l'asserzione sarebbe contraddetta da troppi documenti ⁽¹⁾.

La libertà poteasi come ogni altra proprietà vendere ed obbligare. A malgrado dei divieti di molti imperatori, non erano infrequenti i casi d'ingenui che non avendo di che sostentarsi vendeano la propria libertà; frequenti erano i casi di debitori insolubili che davano la propria libertà in pegno (*in wadium*) al creditore. Frequenti ancora i casi di chi avendo commesso qualche misfatto, e dovendo a tenore delle leggi barbariche o pagare una grossa multa o morire, vendea se stesso a chi pagando l'ammenda gli campava la vita.

Ma se v'erano molte vie di cadere in servitù, ve n'erano anche molte d'uscirne. Le manumissioni o gli affrancamenti de' servi erano tenuti nel medio evo per atti singolarmente grati a Dio ⁽²⁾. Siccome i servi aveano peculio,

(1) Nel 1256 il comune di Bologna comprò ogni servo ed ogni serva del suo contado. Storia miscella di Bologna, Rer. Italic. tom. XVIII.

(2) Il Korano proclama altamente lo stesso principio.

e poteano o per liberalità del padrone o coll' esercizio di arti lucrose arricchire, non era loro vietato di comprar eglino stessi altri servi, e poteano quindi manomettendoli restituirli alla libertà. Le manumissioni si faceano o per carta, o per testamento, o dal vescovo pubblicamente *in cornu altaris* ⁽¹⁾.

Del rimanente, quanto inopportabile fosse la condizione di quelli che teneano terre in beneficio e massime de' piccoli possidenti, e come si fosse abusato del contratto enfiteutico aggiungendo alle prestazioni o di frutti o di censi in monete, che ne sono la conseguenza infiniti aggravi personali e reali, si può congetturare dagli abusi che rimasero dopochè a frenarli furono ridotte in iscritti le consuetudini de' feudi, ed i quali erano sicuramente nati in un' epoca anteriore al diritto feudale. Alleviarono le leggi feudali la sorte de' *militi*, vale a dire de' nobili che teneano terre con obbligo di militar servizio, e con parte di giurisdizione. Ma in quanto agli altri, poco se ne poteron giovare. L'allodio degli uomini liberi continuò ad essere insidiato dai più potenti; il possessore d'una terra allodiale dovette, per aver difesa

(1) Vedine esempi nelle formole di Marcolfo, Sirmond, Lindebrog.

e protezione, offrirla a qualche vicino barone e risponderne annuo riconoscimento, col che si mutava in censuaria, ed egli stesso macchiava la propria condizione di servitù. In altri luoghi i deboli per esser sicuri della vita e dell' avere erano costretti a comprar la protezione dei più potenti. La somma che per tal titolo si pagava nel regno di Sicilia a' tempi del re Ruggieri si chiamava *fredo*.

Chi veniva a far dimora sulle terre di qualche signore, se non ne otteneva un poderetto a livello, dopo un certo tempo diventava suo uomo ligio ⁽¹⁾. La terra serva su cui fermava sua stanza, rendea servo l'abitatore. Questi tali, dopochè teneano con vario titolo movenza di terre da qualche castello che perciò si chiamava dominante, non aveano un' ora di bene. Una volta eran richiesti di riparar le fortificazioni del castello; un'altra volta, di battere il grano, di trasportar il vino del padrone. Talora per la

(1) Et praeterea sciendum quod omnes homines qui in villa de Orons morantur per unum annum et diem unum debent facere omnia usuaría quae pertinent ad monasterium S. Mauriti et ad advocatum. Carta del 1164, dell'archivio di S. Maurizio d'Agauno.

L'aria rende servi que' che la respirano, diceasi di molti luoghi in Germania. I servi in tal guisa acquistati chiamavansi *wildfange* (caccia selvatica), *wildflugel*, *bachstelzen* (uccello selvatico, scuotico). Grimm, *Deutsche Rechtsalterthümer* (Antichità del dritto tedesco, 327). Gottinga, 1828.

guardia notturna; tal altra per ferrar i cavalli. Un dì si dava censo di grani, di farina, di miele, di birra, di vino, d'uva; un altro, di capponi; poi le *menaide*, cioè pane, focacce e carni e prosciutti, poi fieno e paglia. Altra volta, per lettere di guardia ottenute, un obolo d'oro, una libbra di pepe, o cera, o cannella, o gengerero; un agnello pel pascolo sull'alpi, danari pel diritto di pesca, danari pel diritto di far legna, ed ancora legna o danari quando si trasportava legname a galla. Se il signore andava nel loro villaggio, doveano dargli l'alloggio e fargli la spesa, uno o più giorni ogni anno, o pagarne in moneta il riscatto (*redempcionem*). In molti luoghi erano tenuti di nudrire i suoi cani (*bernage*).

Figli del sole chiamavansi in alcuni villaggi del paese di Brunswick uomini tenuti a lavorare pel padrone, finchè luceva il sole, dal san Michele al san Martino d'ogni anno. Uomini della luna eran quelli che eran tenuti a simil servizio ad ogni luna novella; i campi da loro coltivati eran chiamati lunari ⁽¹⁾. V'erano censuali gravati di servire tre volte la settimana,

(1) Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer.—Michelet, Origines du droit français, II, 81.

altri nove giorni all'anno. Altra volta doveano condurre al servizio del signore i loro buoi, le vacche, i ronzini. Ancora loro si proibiva di vendere il proprio vino finchè quello del padrone fosse venduto.

Se il villano dissodava una terra deserta, dovea un nuovo tributo; minore se coltivava colla zappa, maggiore se v'adoperava l'aratro ⁽¹⁾.

Il signore maritava la figlia, il vassallo faceva taglia; era preso, il vassallo faceva taglia; dava la cavalleria al figlio, il vassallo pagava; seguiva l'imperatore, il vassallo faceva le spese. Moriva al villano il padre, il figlio, per poterli succedere dovea *finare* come allora si diceva al signore una certa somma. Si maritava, dovea far un presente al padrone perchè consentisse, e guardarsi di pigliar moglie fuori dell'albergo, cioè che non fosse conserva dello stesso signore.

Questo intervento della volontà del padrone ne' matrimoni diè poscia origine in parecchi feudi ad una vergognosa pretensione, indirizzata per altro più ad estorquir danari dallo

(1) A Orons invece, terra soggetta ai canonici di S. Maurizio, terragium de terris desertis quamdiu coluntur cum fossorio, ministri etc., cum uero coluntur cum aratro canonicorum. Carta del 1164, dell'archivio di S. Maurizio d'Agauno.

sposo che potea ricomperarsene, e sempre se ne ricomperava, che ad esercitare un colpevole e turpe atto di tirannia (*droit de marquetterie; braconage; cuissage; scozzonaria*)⁽¹⁾.

Alcune volte alla frequenza ed alla durezza de' servizi imposti ai villani s'aggiungeva l'insulto della derisione. In un luogo erano obbligati a batter l'acqua de' fossi del castello per fin che la dama era nei dolori del parto⁽²⁾, affinchè le rane non ne disturbassero i riposi col loro gracidare.

A Luxeuil nel batter l'acqua i villani cantavano due versi:

pa pa renotte pa
veci m. l'abbé que Dieu ga

(pace pace ranocchie pace, ecco monsignor l'abbate che Dio guardi).

Il medesimo obbligo era imposto ai villani che avean movenza dai castelli di Luxou presso Nanci, di Roubaix presso a Lilla.

In altro luogo s'obbligavano a danze e salti ridevoli⁽³⁾. Qua erano tenuti d'offerir un ra-

(1) Michelet, II, 102.

(2) Gli uomini di Bantelu vassalli della dama di Maugin, presso a Parigi.

(3) Nel feudo du Maine alcuni villani erano tenuti a contraffar l'ubbrico, ed a cantar una gaia canzone alla dama di Liverai. V. Sauval, *Antiquités de la ville de Paris* II, 439. Capefigue, *Hist. de Phil. Aug.* I.

soio⁽¹⁾; là di baciare la serratura del maniere del signore. Talora di condurre al castello sopra un carro tirato da quattro cavalli un canarino; il signor di Pacé faceva adunare nel suo castello, il giorno della Trinità, tutte le donne oneste di Saumur, e quelle che ricusavano di danzare erano punte di dietro con una spilla segnata dell'armi del signore⁽²⁾.

Infine obbligo di salti e di crepiti indecenti di bocca e d'altre parti si trova in qualche feudo d'Inghilterra e di Francia.

Anche nel rendere al padrone le prestazioni testè accennate v'erano usanze più o meno bizzarre. La prestazione del Kuttensins che si faceva da vari abitanti di Stangerode (contea di Mansfeld) al balio d'Endorf si raccoglieva dal mastro-villano (*bauermeister*) di notte, e si portava al balio tra le undici ore e mezzanotte, mentre il popolo gridava: noi portiamo al nostro grazioso signore il *pfenning* del san Tommaso. Un villaggio della Turingia inviava al suo signore tre *pfenning* all'anno, che dovean portarsi dodici miglia lontano da un messaggero orbo, montato sopra un cavallo orbo.

(1) Un vassallo della dama d'Auge.

(2) Michelet, II, 89.

Il villaggio di Salzberg (Hesse) pagava il giorno di san Gualberto sei knaken al barone di Buchenau; chi le portava chiamavasi il piccolo uomo di san Gualberto; dovea trovarsi, qualunque tempo facesse, a sei ore di mattina sul ponte del castello, e sedersi sopra una certa pietra determinata. Il debito cresceva per ogni momento d'indugio, talchè la sera sarebbe stato enorme, e l'intero villaggio non l'avrebbe potuto pagare⁽¹⁾. Nel villaggio di Scherndorf, il giorno di san Giacomo e Filippo, ciascun debitore deponeva un grosso sopra una larga pietra, prima del cader del sole. Per ogni ora d'indugio il debito si raddoppiava con progressione crescente. Altre prestazioni pareano derisorie per chi le ricevea. Un livellario doveva ai monaci Benedettini di san Procolo di Bologna il fumo d'un cappone. In Austria un vassallo nobile dovea recar ogni anno al san Martino al suo signore due vasi pieni di mosche⁽²⁾.

La baronal prepotenza appariva ancora nei pedaggi che si dovean pagare ad ogni ponte, ad ogni castello. Si ha dalle cento novelle antiche doversi in qualche pedaggio un danaio

(1) Grimm, 385, 386, 388.

(2) Murat. Antiq. ital. III, 187. — Grimm, 378.

per ogni deformità del corpo o magagna che scoprisse nel passeggero. Gli istrioni, giullari e menestrelli doveano ne' pedaggi di Provenza *faire jeux, exercices et galantises, la dame du château présente*. Il pellegrino cantava una romanza. Il moro gettava in aria il turbante, e contava cinque soldi di buon peso alla porta del castello. S'obbligava il giudeo a porsi i calzoni in capo ed a recitar un *pater* nel dialetto del paese. Una donna di mala vita era alla discrezione del guardiano de' cani⁽¹⁾.

Il vassallo nobile non era certo gravato di tante oppressioni. Egli pigliava l'investitura del feudo, ponendo un ginocchio a terra e le mani giunte, entro le mani del suo signore che lo baciava in bocca. Era quel bacio l'arra d'una fede inviolabile. Giurava servirlo contro tutti i signori del mondo; nel che consistea l'omaggio ligio. Ma spesso v'erano riserve in favore del principe da cui lo stesso signore dipendeva. Era tenuto a servirlo tanti dì per ciascun anno in guerra; a riconoscere la giurisdizione della sua corte; a sedervi occorrendo come giudice; a custodir l'onore del signore, anche contro la sua dama quando non

(1) Michelet, II, 90.

fosse leale al marito ⁽¹⁾; a dargli aiuti di danaro in uno dei quattro casi già mentovati di sopra, che talora diventavano sei od otto, aggiungendovisi o un incendio sofferto, o il bisogno di riscattare uffizio o terre impegnate, o il viaggio di terra santa, o l'acquisto di nuove castella. Quando v'era obbligo di censo annuale, il vassallo nobile era tenuto offerire una testa di cinghiale, o un paio di speroni dorati, o ferri di lancia, o una coppia di cani da caccia, o uno sparviere. I signori di Nuncia in Corsica doveano al comune di Genova un astore. Un loro messo l'offeriva il 21 marzo 1580 al doge ed agli anziani, i quali vedendo comparire Galeotto Spinola glielo donarono ⁽²⁾.

Usate prestazioni de' vassalli nobili erano ancora due arcioni, un cavallo, armature, guanti, una ghirlanda di rose, ed anche quel grosso pezzo di legno (*bûche*), che doveva ardere la vigilia di Natale al focolare del barone, oggetto di molte superstizioni; e se il barone era un prelato, doveano monete d'oro, grossi torchi, molte libbre di cera (*clypeum cerae*) e olio pel santo crisma ⁽³⁾.

(1) Assises de Jérusalem, cap. cxcvii.

(2) Lib. decretor. Arch. di corte.

(3) Laurière, Glossaire I, 416.

Al vassallo nobile toccava di pagar il placito della morte ossia *il relevio*, mancando l'infeudante o l'infeudato ⁽¹⁾; se il vassallo morendo lasciava un pupillo, il signore n'avea la tutela, se ne godeva i beni, lo maritava poi come gli piacesse, e qualche volta (in Inghilterra spessissimo) dava la tutela in appalto al miglior offerente.

Quando il vassallo era un principe grande, l'omaggio si facea con forme meno umili e si chiamava omaggio per paraggo. Tale era quello del duca di Normandia al re di Francia.

Talora il vassallo ligio d'un principe impetrava facoltà di render lo stesso omaggio ad un altro; talora si sospendea per grazia ad un vassallo l'obbligo dell'omaggio, e ciò si dicea porre l'omaggio in *sufferta* ⁽²⁾.

Un effetto degli ordini feudali in quanto ai vassalli nobili fu d'ingentilire nell'opinione degli uomini i servigi anche umili del vassallo verso al suo signore. Come di addestrargli il cavallo,

(1) Quando il signor diretto era un corpo morale che non si mutava, tal obbligo avea luogo solamente al cambiarsi del vassallo.

(2) Non v'era dignità che assolvesse un vassallo dall'obbligo dell'omaggio: Clemente vii (de' conti di Ginevra) ottenne nel 1393 una *sufferta* o dilazione di due anni per prendere l'investitura del suo feudo da Amedeo viii e prestar il debito omaggio. Archivio camerale.

di tagliar vivande innanzi a lui, di portar i piatti a tavola, di preparargli la salsa in cucina (*administrare saporem in coquina*). I quali servizi il signore era tenuto a pagargli grassamente; o con cedergli il cavallo, o con rispondergli una grossa *librata*, od altri doni determinati dall'uso. I signori di Lucinge, siniscalchi ereditari dei sovrani del Fossigni, pretendeano fra le altre cose la pelle di tutti gli animali che si scorticavano nella casa di quel principe.

D'uomini liberi era composto il clero e la massima parte dei giuristi e grammatici, il qual nome riassumeva allora l'idea d'ogni letteratura. Il sacerdozio e le arti liberali erano appunto le due porte per cui si poteva uscire di condizione servile e salire in dignità. Un servo che avesse potuto apparar tanto da ricevere il suddiaconato, era comprato dal vescovo e fatto libero o chiesto in grazia al sovrano, se apparteneva al fisco régale. Un censuario che avesse tanta moneta da far le spese al figliuolo in qualche studio, potea sperar di vederlo maestro di grammatica, notaio, o giudice del sacro palazzo, vale a dire giureconsulto approvato, e facile gli riusciva allora il liberarsi da ogni reliquia di servitù.

Ma severissime leggi e civili ed ecclesiastiche frenavano gli ingannatori, e un servo che, fingendosi di libera condizione, si fosse fatto consecrare sacerdote o vescovo, spogliato della dignità usurpata, era respinto irremissibilmente alla paterna gleba ⁽¹⁾.

Il commercio, nemico di servitù, non poteva essere e non fu, credo, esercitato che da uomini liberi. Fra i pregiudizi de' popoli germanici non pare che s'annoverasse quello che l'attendere al traffico, inteso nel suo più largo senso, contaminasse la nobiltà de' natali, e ad ogni modo talè non fu mai l'opinione degli Italiani, che vanno debitori al commercio del loro risorgimento ⁽²⁾.

I giudizi, chiamati con nome generale placiti, distingueansi in generali, detti più specialmente malli, ed in placiti semplici. I primi teneansi a tempi determinati di ciascun anno, e v'accorreva tutto il popolo. I secondi teneansi

(1) Nov. Leon. imp. IX, XI. — Il permesso di venir iniziato all'ordine clericale era dato dal re in questa forma: «Si memoratus ille de caput suum bene ingenuus esse videtur et in poletico (poletico, libro de'censi e tributi) publico census non est licentiam habeat comam capitis sui tonsurandi. Form. Marculfi.

(2) Eichhorn, Origine della costituzione delle città tedesche; nel giornale di giurisprudenza storica, tom. I, 241.

quando sull'istanza d'una parte il conte li intimava ⁽¹⁾. Nel giorno e nel luogo designato sedeva il conte, ovvero il visconte, e talora uno o più commissari (*missi*) mandati da lui per render giustizia e per deliberar le intenzioni. Sedean con loro, non per obbligo, ma per crescere splendore all'adunanza, i vescovi, poi qualche giudice del sacro palazzo, i vassalli, tanto del re che del conte e del vescovo; gli scabini ⁽²⁾, o giudici ordinari; e molti buoni uomini, cioè uomini liberi. Il numero degli scabini, che doveano intervenire al placito, era di sette secondo la legge di Carlomagno, poi fu recato a dodici; ma quest'ordine non fu osservato.

I Barbari avendo quasi universalmente lasciato ai vinti la facoltà di vivere secondo la legge nativa, ne viene di necessaria conseguenza che parte degli scabini, giudici naturali d'ogni placito, fossero di legge romana; affinchè quando

(1) La legge alamannica al capo xxxv, voleva che il giudizio si tenesse in ogni centena di sette in sette giorni *quando pax parva est in provincia*; quando v'è maggior tranquillità, di quattordici in quattordici giorni. Apud Goldast., *Rer. alamann.* tom. II, 15.

(2) Quando ad un medesimo placito v'erano giudici regii, cioè giureconsulti approvati dal re, e scabini, questi venivano naturalmente distinti da quelli. Ma ciò non impedisce che gli scabini fossero veri giudici, anzi in più vero senso giudici.

si doveva *placitare*, o come ora si direbbe *piacere*, fra due Romani, potessero chiamarsi al placito giudici periti della legge de' litiganti. Illustre esempio, a conferma di questa opinione, ne porge un placito tenuto in Roma nel 998 sopra la domanda che moveano i preti di Santo Stefano all'abbate di Farfa, il cui monastero professava la legge longobarda contro all'uso pressochè generale degli ecclesiastici che vivevano a legge romana ⁽¹⁾.

Nel placito l'attore proponeva la sua domanda. Il reo dava risposta. Se questi confessava che nè per legge, nè per carta avea ragione sui beni di cui si parlava, e che non intendea muover molestia al possessore, la causa era finita, e i giudici dichiaravano che giustamente que' beni apparteneano alla parte dell'attore; e si comandava ad un notaio di ridurre in iscritti quella deliberazione, e la carta chese ne faceva si chiamava *notitia iudicati*. La maggior parte de' placiti che ci rimangono, sono di tal natura, e sono specie di giudizi di giattanza, non avendo per fine che di trarre il convenuto a riconoscere in giudizio la legittimità del titolo con cui l'attore possedeva. Se il reo contraddiceva e diventava

(1) Muratori, *Rer. ital.* tom. II, part. 2, col. 505.

necessario l'esame di testimoni, l'uno e l'altro davano sicurtà (*vadium suum*, onde *gage*) di comparire al giorno prefisso co' testimoni. Nel nuovo placito udiansi le testimonianze. Se un vescovo dovea recar testimonianza, udiassi senza giuramento: gli altri giuravano sui sacri evangeli. Poi si pronunziava la sentenza colla solita formola: *così parve loro giusto e giudicarono che* ecc. Ne' placiti avea anche luogo la verificazione delle donazioni e d'altri contratti, specie d'*insinuazione* che ai tempi romani si faceva avanti la curia ed era conosciuta col nome di trascrizione degli atti privati.

La parte che v'avea maggior profitto compariva in giudizio e presentava l'atto che volea far riconoscere giuridicamente affinchè, diceva, non sembri muto (*ne silens appareat*). Interrogava poscia l'altro contraente se conosceva quella carta, se a comune richiesta era stata scritta dal notaio e da loro firmata, e se alcuna ragione intendea muovere sulle cose vendute o donate; e confessando il convenuto così essere la verità, e che niun diritto avea sui beni dimessi, i giudici pronunziavano che a buona ragione erano que' beni posseduti dall'attore come suoi propri e ne faceano stendere carta di sicurtà,

la quale contenea, insieme colla copia dell'atto verificato, la notizia di quanto s'era detto e deliberato.

Ne' giudizi il conte, i giudici, i vassi, gli scabini e i buoni uomini aveano tutti il diritto d'interrogare; ma sembra che non vi fosse forma regolare di votazione, e che tutto si decidesse per acclamazione; poichè nelle notizie de' placiti mai non si parla di voti discrepanti, ma il notaio, dopo d'aver narrato il dialogo (*altercationem*) seguito fra le parti, diceva: Udita siffatta altercazione e la confessione del tale a tutti i nominati di sopra, parve giusto che ecc. La qual costante unanimità non si sarebbe forse rinvenuta se vi fosse stato un ordine regolare di dar il voto.

Credettero alcuni che il conte non avesse che l'autorità di presiedere e di far eseguire i giudizi (*imperium, districtionem*), e che i veri giudici fossero gli scabini. A quest'opinione può dar a prima vista qualche peso un placito tenuto da Unfredo conte delle Rezie nell'807. Trattavasi del possesso d'un *manso* o podere che un Hrotelmo lagnavasi essergli stato tolto. Esaminati i testimoni, *interrogavit*, dice la carta, *ipse comes illos scabinos quid illi de hac causa iudicare voluissent. At illi dixerunt: secundum*

istorum hominum testimonium et secundum vestram inquisitionem iudicamus ecc. ⁽¹⁾. Ma questa forma di compilazione prova solamente che il conte, come presidente del giudicio, raccoglieva i voti, ed era l'ultimo a votare ⁽²⁾.

Le chiese, le donne, il sovrano medesimo, quando comparian ne' placiti come parte, vi comparivano per mezzo d'avvocati, che erano d'ordinario giudici del sacro palazzo, o scabini. E quest'ufficio esercitato dagli scabini ricordava il privilegio dato da Valente, Graziano e Valentiniano ai decurioni di farla da avvocati sì veramente che non sostenessero parti contrarie al comune di cui erano decurioni ⁽³⁾.

Ma se tutti avean voto, il solo conte avea l'*imperium* necessario per l'esecuzione della sentenza. Egli solo ponea bando sui beni controversi dei citati che non comparivano, e ne dava il possesso all'attore, *salva querela*, cioè

(1) Goldast., Rer. alamann. tom. II, p. 60.

(2) Da Gregorio Turonense nella vita di san Nicezio, cap. VIII, si raccoglie che i conti aveano il dritto di grazia anche per misfatti capitali. Più tardi n'ebbero divieto. *Postquam scabini eum (latronem) diiudicaverint, non est licentia comitis vel vicarii ei vitam concedere.* Capitolare dell'anno 813.

(3) Cod. lib. II, tit. VII., leg. 2.

salva la ragione del contumace quando comparisse a farla valere.

I conti dovevano giudicar digiuni. Doveano ben conoscer le leggi. Nondimeno essendo uomini dati alla profession dell'armi, troppo spesso accadeva che non sapesser di lettere. Alla notizia d'un placito dell'874 è segnato Eribaldo conte del sacro palazzo, *qui ibi fui et propter ignorantiam litterarum signum sancte crucis feci* ⁽¹⁾.

I Barbari avendo, con poche eccezioni, lasciato, come si è detto, ai vinti la facoltà di vivere secondo l'antica loro legge, anzi secondo la legge che volessero eleggersi ⁽²⁾, intricato e difficile riuscir dovea lo studio di tante leggi diverse. Ma le leggi romane erano state ridotte in magri compendi che conteneano le più usuali, ed erano per l'ordinario copie del breviario Alariciano. Le altre non erano lunghe, nè difficili. E poi trovavano i conti i lumi necessari negli scabini scelti fra i più saputi d'ogni municipio, e più ancora nei giudici del sacro

(1) Chronic. monast. Casaur. S. R. ital. tom. II, part. 2.

(2) Il Thierry contra l'opinione di Montesquieu pensa che i Gallo-Romani non avessero libera elezione di legge. *Nouvelles lettres sur l'Hist. de France.*

palazzo, che erano veri giureconsulti. Questi avvocavano pe' privati, dettavano contratti, e scrivevano le notizie d'essi contratti chiamati *brevi di ricordanza* (*breves recordationis*); erano infine delegati per ricevere sicurtà, far inquisizioni, e pigliar esame di testimoni ⁽¹⁾.

De' placiti criminali che senza dubbio teneansi dalle stesse persone colle medesime regole ⁽²⁾ si poneva forse di rado in iscritti la notizia, poichè ce ne son rimaste pochissime.

Al disotto e al disopra de' conti eranvi altri giudici. Inferiori al conte erano i *centenarii*, o *schulteis* o *sculdascii*, capi in origine d'una centuria di famiglie, e i *decani*, capi in origine d'una decuria, allora giudici rurali nelle terre e ville; nelle foreste i *saltarii* che tutti aveano giurisdizione subordinata alla superiore dei conti.

Nelle terre fiscali poi i *gastaldi* aveano, come già s'è detto, la medesima autorità dei conti. Erano ad un tempo sovr'intendenti e giudici del regio patrimonio.

Erانvi scabini non nella sola capitale del

(1) Carta del 990. Hist. patriae monum., chartar. tom. I, col. 285.

(2) V. la legge longobardica 46 di Carlomagno.

contado, ma in tutti quasi i *vici*, come a' tempi romani v'eran *curiali*. Nelle notizie de' placiti è frequentissima l'indicazione di scabini del tale o del tal altro vico. Gli scabini erano, come s'è veduto, giurati eletti dal conte e dal popolo per giudicare. Nelle città giudicavano sotto alla presidenza del conte; mancando il conte, talora uno d'essi presiedeva il placito. Nei *vici* per le cause di piccola entità, o meramente personali, forse gli scabini del vico assistevano ai centenari, e decani ne' giudizi orali che si pronunziavano; ed a quei *loci servatores* che appaiono dalle leggi di Carlomagno e dei suoi successori come luogotenenti rurali dei conti con esercizio di podestà giudiziaria ⁽¹⁾.

Al di sopra de' placiti comitali eran quelli de' messi reali, commissari mandati con piena autorità non solo di tener placiti, ma di rimuovere i giudici e gli uffiziali prevaricatori od ignoranti. Al placito del messo reale facean corona gli altri conti, mentr'egli presiedeva.

Nei secoli X e XI, cresciuta l'autorità dei vescovi, ottennero questi alcuna volta che si

(1) V. la dissertazione X e XXXI. Antiq. ital. del Muratori.

deputasse un messo imperiale fisso per le cause di tutta la diocesi, e talora che si rivestisse anche dell'autorità di conte del sacro palazzo. Altre volte ottennero per se medesimi l'autorità di messo imperiale; onde diventavano giudici supremi delle loro diocesi ⁽¹⁾.

Infine v'erano i placiti tenuti dal conte del sacro palazzo, il quale giudicava, come si è detto, in vece del sovrano, che pure sovente presiedeva il giudizio in persona.

In questi placiti maggiori si trova fatta memoria di vescovi, duchi, conti e marchesi, giudici del re e vassi; ma spesso si tace degli scabini, sia che non assistessero, sia che non si credesse necessario di farne memoria speciale tra lo splendore di tanti personaggi di maggior dignità.

Ai placiti del messo regio o del conte del palazzo si richiavano quelli che si pretendeano aggravati dal placito del conte ⁽²⁾. Al conte del sacro palazzo era, come abbiain detto, riservata la cognizione delle cause d'equità, di

(1) Hannovi esempl nel Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I. Ve n'hanno nelle Antichità ital. del Muratori.

(2) Monumenta hist. patriae, chartar. tom. I, col. 34.

quelle dei vassi, e di quelle in cui aveva interesse la regia camera, o, come allora si diceva, la parte del Palazzo ⁽¹⁾.

(1) Chron. monast. Casaur. S. R. ital. tom. II, part. 2, col. 926, 942.



CAPO III

*Cause e vestigi d'ordinamento municipale
sotto alla dominazione barbarica*

I Romani ad imitazion de' Greci soleano alle nazioni superate lasciar le leggi ed i magistrati che aveano. *Libertà* si chiamava *suis legibus uti*, ancorchè s'obbedisse a Roma ⁽¹⁾; *servitù* quando il paese conquistato ridotto in provincia obbediva alle leggi ed ai magistrati romani.

S'avverta questa nozione d'una parola sotto tanti sensi cotidianamente invocata, poichè sotto questa medesima nozione comparirà dopo il mille la libertà de' comuni, i quali si credeano

(1) LIBERAM esse debere Galliam quam bello victam suis legibus uti voluit Senatus. Caes., De bello Gallico lib. x. cap. x. Vide etiam ib. vii, cap. xvi. — Rosini, De antiquit. Romanis lib. x, cap. xxii. — Cocceius, De origine terrarum medietarum et immediatarum, cap. xi et xvi.

ed erano liberi, ancorchè si riconoscessero soggetti al capo del rinnovato romano impero.

Nelle provincie romane sia le colonie, sia le città ridotte a municipio, alcune ancora fra le città alleate, avevano un reggimento ordinato ad imitazione di quello della città eterna, vale a dire avevano un senato chiamato *curia* od *ordo*, formato de' maggiori e più ricchi possessori di terre, il quale rappresentava l'universalità de' cittadini. I curiali servivano d'assessori ai magistrati romani. Tra i curiali sceglievansi i magistrati romani. Dopo Augusto li decurioni erano i soli che potessero chiamarsi *optimo iure cives*, poichè erano i soli capaci di carichi pubblici.

Ma il decurionato non era istituito per tutela di libertà, ma come stromento di rapacità fiscale. La curia rappresentava il territorio piuttostochè i cittadini, il tributo anzichè i contribuenti. E però doveva pagar del proprio le quote de' fuggiaschi e de' falliti. Per la qual causa il decurionato diventò col tempo un peso così grave, che da un lato i decurioni cercarono salvezza nella milizia, nel chericato, ne' rescritti d'esenzione, e perfino talvolta nella servitù, mentre dall'altro si facevano entrar nelle curie ricchi plebei e mercatanti, ed anche in qualche

luogo dell'impero i giudei più facoltosi. Ottimamente viene la curia definita dal sig. Carlo Troya: una gleba ove gli ingenui erano infissi ⁽¹⁾.

Tuttavia v'ha nel decurionato uno degli elementi del comune.

Ma se le sole città e terre di qualche riguardo poteano aver l'ordine o la curia, anche i villaggi avevano peraltro una specie di curia, che si chiamava anche *respublica* ⁽²⁾. Anzi quelli dove tutti i terreni apparteneano ad un solo proprietario, avevano quel solo per curiale, e però si chiamavano *vici privati* ⁽³⁾. E ciò si faceva sempre col medesimo pensiero di far mallevadore dell'intero tributo il più abile a pagare.

Le città avevano autorità sui fori, castelli e vici del territorio.

Della podestà che ai curiali si concedea per levar i tributi, abusavano i medesimi molto spesso; epperò Salviano scriveva che sia nelle

(1) Storia d'Italia del medio evo, volume I, parte III.

(2) *Sed ex vicis partim habent rempublicam et ius dicitur; partim nihil eorum et tamen ibi nundinae aguntur. Festus.* I vici che avevano *forum causarum* si chiamavano talora semplicemente *fori*; *mercatus* forse quelli che avevano *forum rerum venalium*. *Oppida* quelle terre che avevano i due *fori* e la *curia*. V. Beucker, op. cit. p. 189 in notis.

(3) Provasi con un luogo di Salviano. Vedi il discorso del signor Arturo Beugnot: *Origine et développement des municipalités rurales.* Revue française.

città, sia nei municipii e nei *vici*, v' erano tanti tiranni, quanti curiali.

Al sopraggiunger de' Barbari cangiaron le sorti. Cessò allora ciò che in fatti era un intollerabile aggravio e formava in diritto l'esistenza politica dei decurioni, poichè sott' altre forme ebbe luogo la riscossione de' tributi. Ma conservarono le famiglie decurionali quell' influenza che loro avea procacciata l'ereditario patriziato.

Molte famiglie di maggiorenti romani furono sicuramente, massime sotto ai Longobardi, sterminate, in sul primo impeto della conquista; molte cacciate in esiglio. Ma molte eziandio rimasero; ed io penso che sia grave errore storico il credere alla distruzione d'un intero ordine di cittadini (1). Questo patriziato che più non esisteva legalmente, che avea perduto ciò che avea d'odioso, conservava il prestigio della nascita e in parte ancora quello delle ricchezze, e, se non potea più nuocere, potea per altro giovare. I Longobardi ariani, parlo qui dell'Italia Superiore, lasciarono ai Romani il libero esercizio della loro religione, lasciarono al popolo

(1) E per quanto spetta ai Longobardi v'ha la prova contraria nella dissertazione de' signori Vesme e Fossati, *Vicende della proprietà*.

l'elezione del vescovo (1); lasciarono che il vescovo fosse giudice, non legale, ma spontaneo di molte cause tra cattolico e cattolico, e che i suoi lodi avessero, secondo la legge romana, interissima esecuzione. Sotto al governo dei Longobardi eretici aveano pertanto i fedeli una specie di governo sacerdotale. Il capo naturale del municipio era il vescovo; e le antiche famiglie curiali e le nuove che s'alzavano a potenza ne formavano il consiglio.

L'autorità del vescovo derivava da un tacito patto tra esso vescovo e i fedeli che doveano naturalmente preferire il pastore da loro stessi eletto ai giudici ariani; derivava da una tacita approvazione dei vincitori, che vedeano nel potere esercitato dal vescovo sul popolo il mezzo di tenerlo in calma, e che perciò, passato il primo impeto della conquista, furono larghi di privilegi e doni al clero cattolico.

Ciò in quanto all'Italia al tempo de' Longobardi. Abbiain già veduto che in Francia, fin dal

(1) Anzi san Gregorio Magno, quando fu eletto arcivescovo di Milano il diacono Costanzio, non lo volle confermare prima che il suddiacono Giovanni da lui mandato investigasse il parere ed ottenesse il consenso de' Milanesi che erano rifuggiti a Genova; questi erano senza dubbio de' maggiorenti romani. V. Epist. lib. III, 26. — Vesme e Fossati, *Vicende della proprietà*, capi VII ed VIII.

tempo de' Merovingi, il vescovo era nelle città di sua residenza tanto potente da far ombra sovente agli stessi re. È noto che l'elezione dei vescovi si faceva dal popolo, il quale ne scriveva al re per chiederne la confermazione. Non si può certo comprendere che si potesse procedere ad atti di tanta importanza senza una forma qualunque di rappresentazione municipale ⁽¹⁾.

Nè solo per la nomina de' vescovi, ma anche per quella de' paroci, pare che in qualche città si richiedesse il consenso del popolo, sotto al qual nome sono sempre da intendersi i soli uomini liberi. Il vescovo di Lucca deputando un rettore d'una chiesa volle il consentimento del clero e degli arimanni ⁽²⁾.

Questo legame dell'autorità vescovile col

(1) Tra le formole di Marcolfo ve n'ha una d'un memoriale dato al re per la confermazione della nomina d'un vescovo coll'epigrafe: *Concessio civium pro episcopatu*, dove è da notare la parola COMUNE che usano i cittadini per designare il loro corpo morale. È noto che le formole di Marcolfo sono del VII secolo.—Un precetto del re Dagoberto dell'anno 636, che ordina la consecrazione del suo tesoriere Desiderio in vescovo di Cahors, dice: *NOSTRA CIVIVMQVE VOLUNTAS quod decrevit in omnibus in Dei nomine perficiatur*. Walter II, 16; III, 295.

(2) Arimanni sta qui forse nel senso di *boni homines*, cioè di schiatta libera. *Antiq. Ital. med. aevi* I, 747. Si ha da un diploma di Ludovico Pio che gli Italiani chiamavano arimanne le donne libere: *Fæminis liberis quas Itali herimannas vocant*. Ughelli in *Episc. Veronens. Chronicon* Farf. *Rer. Ital.* II, parte II, 379.

municipio spiega la causa per cui ne' documenti de' Franchi i diritti delle città sono spesso confusi con quelli delle chiese vescovili, quasi fossero una sola cosa, e tanto valesse il dire i diritti della città di Mans, per esempio, e i diritti della chiesa di Mans ⁽¹⁾.

Un po' più tardi poi le immunità ed i privilegi temporali concessi a' vescovi ed abati servirono in molti luoghi di fondamento alla libertà de' comuni. Perocchè in alcune città gli imperatori li rendettero immuni dall'autorità del Conte. In altre ottennero essi medesimi i diritti comitali. Non parlo di Roma il cui popolo non cessò mai d'essere una potenza, per la parte che aveva nell'elezione dei pontefici e pel *veto* che molte volte opponeva all'incoronazione degli imperatori, e dove si conservarono non le sole tradizioni, ma gli esempi dell'antica libertà romana; nè di Milano che pel numero e la ricchezza degli abitatori, e per l'antica dignità della sede arcivescovile, era come una seconda Roma; poichè troppo chiaro apparisce dalle

(1) Baluzii *miscellaneor.* III, 22.—Beucker, *op. cit.* 54.—Dachery *Spicileg.* ed. 2; II, 308.—Sclopis in *præfat. ad leges municip.* Taurini. Un capitulare di Carlo il Calvo dell'843 che proibisce le sette o congiure (*qualibet indebita quorumcumque coniunctione contra honorem et potestatem atque salutem nostram*) raccomanda all'autorità de' vescovi la tutela dell'onore del re. Walter III, 3.

storie quanto l'autorità temporale acquistata dalla Chiesa promovesse la grandezza de' laici ⁽¹⁾.

Ricorderò solamente che Sciaffusa fu debitrice de' suoi progressi al monastero d'Ognisanti, e che il dominio e la giurisdizion temporale acquistate dal vescovo di Padova nell'855, di Parma nell'879 ⁽²⁾, di Modena ⁽³⁾ nell'891, di Cremona nel 916 ⁽⁴⁾, d'Asti nel 962, di Vercelli e di Sion nel 999 ⁽⁵⁾ (per tacer di molti altri che non solo in Italia, ma in Germania, nel regno di Borgogna e in Francia ottennero prerogative comitali), dovettero agevolare grandemente in quelle città i progressi del municipio. All'autorità del vescovo prima s'associò, poi si sostituì quella de' borghesi, come si vede essere accaduto in tempi meno rimoti a Ginevra ed altrove.

(1) Ottone il Grande conferiva nel 961 privilegi e feudi all'arcivescovo di Milano, e dignità di capitani e valvassori ai principali cittadini. Sigon. de regno Italiae, lib. vi.

(2) Leo, lib. iii, cap. vii.

(3) Privilegio di Guido imperatore a Leudoino vescovo di Modena, in cui gli concede *vias, pontes, portas*, il diritto di levar tributi e pedaggi, di cavar fossi, di costruir molini, d'edificar fortezze, *et ultra mille passus in circuitu munire*. Sigonius, de regno Italiae, lib. vi.

(4) Berengario imper. proibì ad ogni procurator regio di fare alcun atto d'autorità nella città, e ad ogni conte, visconte, sculdascio, gastaldo, decano, di tener placiti nella città o nel territorio a minor distanza di cinquemila passi. Sig., loc. cit.

(5) V. Monumenta hist. patriae, chartar. i, e Besson, Mémoires des diocèses de Savoie.

Per tal guisa concorse l'elemento cattolico a mantenere nella città una forma di municipio: ed infatti in alcune principalissime, come a Milano, vedonsi nel mille e prima del mille i vicini d'ogni parrocchia radunarsi e deliberare sui comuni interessi. La divisione delle città in vicinie o vicinati era romana e de' tempi di Augusto, e continuò nel medio evo nelle grandi città in cui era stabilita ⁽¹⁾.

Nelle campagne le parrocchie si moltiplicarono dopo i concilii di Orleans e di Toledo nel vi secolo; e la parrocchia formava una comunità religiosa, che doveva contrarre l'abito di radunarsi e di deliberare anche sugli affari temporali relativi alla conservazione della parrocchia medesima.

Nelle istituzioni barbariche ebbe ancora un elemento municipale; un decreto di Clotario II, invocato opportunamente dal signor Beugnot, vuole che colui che ha patito qualche danno in un territorio, ne chieda il risarcimento al capo ed agli abitanti di quello: *centenarium cum centena requirat*. Eravi dunque un dominio della centena come corpo sul territorio in cui abitava, poichè v'era obbligo di ristorar i danni da altri patiti su quel territorio.

(1) Suetonius in Aug., cap. xxx.

Anche nello scabinato v'era elemento municipale, in quanto lo scabinato rappresentava il concorso del popolo ai giudizi, lo scabino era un ufficiale del popolo che serviva d'aiuto e d'invigilatore all'uffiziale regio, una specie di restituzione del diritto d'assessorato concesso dalle leggi romane ai decurioni. Ed allo scabinato, cessati i rancori della prima occupazione, dovettero spesso sollevarsi i discendenti delle antiche famiglie decurionali. Scabini infatti chiamaronsi in Francia e altrove dopo la nuova organizzazione de' comuni quelli che in Italia si dissero credenzieri, o consiglieri, o savii; e per quanto sia vero che identità di nome non indichi identità d'uffizio, pure mi sembra che qui indichi almeno analogia.

Quando pe' casi delle guerre e delle sedizioni mancava l'uffizial regio, conte o marchese, nelle mani di chi passava il governo? nel popolo, poichè quando mancano i governanti il popolo si governa da sè. Ed in tal caso chi doveva governar a nome del popolo? il vescovo suo capo religioso, insieme coi caporioni del popolo. E questi penso anch'io non fosser altro che i valvassori e gli scabini.

Talora il vescovo veniva in contesa coi cittadini. Di necessità convien supporre che il popolo avesse un ordinamento e capi.

Amolone, vescovo di Torino, che pontificò dall'880 al 901, ebbe, al dir del cronista novalicense, discordia co' suoi cittadini che lo cacciarono di città. Fu tre anni fuori del seggio episcopale. Fatta la pace, tornò con uno stuolo d'armati e distrusse le dense torri da cui la città era circondata. Questa testimonianza d'autor tanto antico, sebbene non contemporaneo, mi sembra di molto peso per provare che Torino doveva avere qualche ordinamento municipale; come Modena, dove Giovanni vescovo facendo una donazione al monistero di S. Pietro nel 998, la fa di consenso e partecipazione dei canonici, dei *militi* e del popolo d'essa città; come Vercelli, dove verso i medesimi tempi il vescovo Leone, rivendicando per suo decreto alla propria chiesa i servi illegalmente usciti di servitù, dice essersi ciò fatto *praesentia iudicum, civium affluentia residente et militum nobiliter acclamante populo* ⁽¹⁾. Doveano avere qualche forma d'unione politica Milano e Pavia, che, dopo la morte principalmente del secondo Ottone, così spesso trascorrea alle armi; e le altre città lombarde, che, dopo l'eccidio di Pavia, mandarono ostaggi ad

(1) Ughelli, Italia sacra, tom. IV.

Arrigo il Santo; e pochi anni appresso mandavano ambasciatori a placar l'ira di Corrado, siccome riferisce Vippone ⁽¹⁾; e Amalfi, Genova, Pisa ed altre città, massime di Provenza e d'Italia, che fin dal secolo x si trovano aver fatto di proprio moto guerre e conquiste, quando il sovrano le lasciava indifese, od avere spinto in lidi lontani e tutelato in tutti i modi possibili il commercio e l'onor della patria.

La forma con cui queste città s'ordinarono a reggimento di popolo non fu da principio la stessa in ogni paese, sebbene si risolvesse poi generalmente nella forma comunale. Ma le associazioni che si strinsero per guarentirsi l'un l'altro protezione e pace quand'era debole o rotta la verga del supremo imperante, dove s'era conservata qualche forma dell'antico municipio, si rannodarono al municipio; in altri luoghi presero fondamento nei collegi d'arti; e nelle città commercianti si crearono gilde o compagnie, nelle quali entravano tutti quelli che aveano maggior bisogno d'ordine e di sicurezza, vale a dire i negozianti ed i possidenti. Chi avea giurato la gilda trovava in essa giustizia e difesa. Gli altri eran fuori di quel dritto

(1) Antiq. ital., dissert. xlv.

e di quella pace. Quando la gilda considerata come unico mezzo di salvamento comprese il maggior numero di cittadini, è manifesto che quella privata associazione s'era già cambiata in governo.

Esempio della gilda già cambiata in governo, ma in governo che non era obbligatorio fuorchè per un certo spazio di tempo, per quelli che l'aveano accettato e giurato, ne porge una carta unica piuttostochè rara, appartenente alla città di Genova. Sebbene sia del secolo xii, essa riproduce sicuramente i principii costitutivi delle gilde o compagnie del secolo precedente, e forse di tempi anteriori. L'atto di cui si tratta è il tenore del giuramento che ciascuno doveva prestare per la compagnia che cominciava nel 1161 e durava quattr'anni. Questo giuramento contiene tutte le condizioni del governo ch'egli accettava. Ogni socio giurava dunque la compagnia per quattr'anni; pel primo anno con cinque consoli del comune (capi del governo) otto dei placiti (giudici); poscia con quel numero di consoli, e per quel tempo che la maggior parte de' consoli e degli anziani giudicherebbe. Giurava ancora di stare al lodo dei consoli per tutti gli affari concernenti la chiesa ed il comune, e per le cause civili e criminali